

Quaderni di donne & ricerca

Mariejeanne Allasinaz

Donne e Forze armate:
principi di diritto comparato

d&r

© Mariejeanne Allasinaz, *Donne e Forze armate: principi di diritto comparato*
© CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne)
Università di Torino
Via S. Ottavio 20, 10124 Torino
tel. 011/670.32.69, fax 011/670.32.70
http://hal9000.cisi.unito.it/wf/CENTRI_E_L/CIRSDe/index.htm
cirsde@cisi.unito.it

© Trauben edizioni 2003
via Plana 1 10123 Torino
fax 011 750 71 28
ISBN 88-88 398 42 2

Una nota del comitato editoriale

Desideriamo aprire questo Quaderno ricordando qui a tutte e a tutti una cara amica e collega, Betti Benenati, storica del movimento operaio, mancata il 28 gennaio di quest'anno dopo una lunga malattia. Oltre ad aver ricoperto posti di responsabilità nel CIRSDe ed essersi prodigata in varie attività, ha anche guidato sin dall'inizio questo Comitato editoriale, che rimpiange in modo particolare la sua presenza stimolante e affettuosa.

Con i «Quaderni» il CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne) ha voluto dar vita a una pubblicazione semestrale di brevi ma compiuti contributi di ricerca o di riflessione sulle tematiche di genere.

L'iniziativa è nata dall'esigenza di offrire uno strumento per la circolazione e la discussione di elaborati (risultati di ricerca, *work in progress*, estratti di tesi di laurea e di dottorato) che, pur nella diversità degli approcci disciplinari, forniscano un contributo allo sviluppo dei *Gender/Women's Studies* nell'Università di Torino.

Il comitato editoriale dei «Quaderni» finora ha voluto privilegiare i lavori di ricerca delle tesi di laurea. Per due ragioni principali: in primo luogo, perché ha ritenuto utile offrire uno spazio di pubblicazione innanzitutto a chi, affacciandosi al mondo della ricerca, incontra più difficoltà nel far circolare i risultati del proprio lavoro. E, in secondo luogo, perché ha riconosciuto la necessità di operare per la promozione di nuove leve di ricercatrici/tori nel campo dei *GWS*.

I «Quaderni» escono in un numero di copie limitato (120) e non è prevista la vendita in libreria. Il CIRSDe si impegna, però, a pubblicizzarli attraverso i propri canali; a destinare alcune copie alle biblioteche specializzate; a inviare singoli numeri a chi ne faccia richiesta (spese postali a carico del richiedente).

Le proposte di pubblicazione, accompagnate da una lettera di presentazione di una/un docente dell'Università di Torino, vanno indirizzate alla redazione dei «Quaderni di donne & ricerca», CIRSDe, Via S. Ottavio 20, 10124 Torino, e-mail: cirsde@cisi.unito.it

Comitato editoriale:

Anna M. Battaglia

Anna Brawer

Diana Carminati

Anna Chiarloni

Elisabetta Donini

Edda Melon

Prefazione

Il binomio donne e Forze armate sembra una contraddizione insanabile: l'esercito, le armi, la forza sono tra le caratteristiche più tipicamente maschili attraverso le quali l'uomo si contrappone e si è sempre contrapposto alla donna.

Nel dibattito che si è svolto in Italia per il suffragio femminile uno degli argomenti forti contro il voto alle donne era proprio questo: come affermava nel 1881 l'on. Pierantoni, «L'apparecchio fisiologico della donna non permette che essa faccia il soldato, che compia altri uffici sociali; quindi non è ingiustizia se la donna sia esclusa dalla capacità di essere legislatore».

Analogamente, nel Manifesto della Lega Nazionale delle Donne contro il Suffragio, redatto a Londra nel 1908, si faceva notare che ciò che concerne le attività pubbliche rientra necessariamente nella sfera maschile, proprio perché lo Stato esprime la sua forza attraverso la marina e l'esercito.

Il fatto che le donne non facessero parte dell'esercito comportava dunque l'esclusione delle donne dalla vita pubblica, dallo Stato, dal voto e in generale dalla cittadinanza.

Occorreva dunque imbracciare le armi per acquistare la cittadinanza a pieno titolo?

Non fu questa la strada seguita dal movimento femminista, che sin dall'inizio legò alla pace la battaglia per il suffragio. Riprendendo le tesi di molte teoriche femministe settecentesche (da Wollstonecraft in poi), esso infatti indicava nella capacità delle donne di dare e curare la vita, piuttosto che di toglierla, un possibile (e superiore) fondamento della cittadinanza.

Con la Grande Guerra, tuttavia, a questa tradizione di pacifismo, che si era ancora espressa nel *Woman's Peace Party*, creato a Washington all'inizio del 1915, e nella *Women's International League for Peace and Freedom*, formatasi a seguito del Congresso internazionale che si svolse all'Aia nello stesso anno, si sostituì un patriottismo femminile o nazionalfemminismo, che, come osserva Françoise Thébaud (*La Grande Guerra: età della donna o trionfo della differenza sessuale?*, in Georges Duby, Michelle Perrot (a cura di), *Storia delle donne in Occidente. Il Novecento*, Laterza, Bari, 1992, 25-90), condusse molte donne a prodigarsi come infermiere o in opere caritative in favore dei soldati; le richieste di arruolamento da parte di alcune donne rimasero invece per lo più inascoltate.

Durante la guerra le donne si trovarono anche a svolgere professioni e mestieri che in passato si erano sempre reputati esclusivamente maschili, in sostituzione degli uomini partiti per la guerra. Fu soprattutto questa circostanza a favorire la conquista di alcuni diritti al termine del conflitto: in Italia fu approvata la legge 17 luglio 1919 n. 1176 sulla capacità giuridica delle donne, che abrogava l'istituto dell'autorizzazione maritale e ammetteva le donne ad esercitare tutte le professioni e tutti gli impieghi pubblici, con la sola esclusione dei poteri giurisdizionali, dei diritti o potestà politiche e delle attività militari.

Il superamento di queste esclusioni è storia più recente.

La Costituzione italiana non si pronuncia espressamente sulla possibilità o meno che le donne intraprendano la carriera militare e questo ha condotto il legislatore e la giurisprudenza a difendere la specificità dell'ordinamento militare, anche considerando i problemi pratici ed organizzativi che avrebbe comportato l'ingresso delle donne nelle caserme. La legge sull'ammissione delle donne al servizio militare è perciò intervenuta in Italia solo nel 1999, molto più tardi rispetto ad altri ordinamenti.

Nel nostro Paese l'ingresso delle donne nelle Forze armate ha coinciso con una radicale trasformazione delle attività dell'esercito, che sono ora rivolte prevalentemente al mantenimento della pace, ad attività di sostegno nei confronti di popolazioni in difficoltà e non più alla guerra in senso proprio, e ciò in conformità a quanto afferma espressamente l'art. 11 della nostra carta costituzionale: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

In Italia, come in molti ordinamenti, l'attività militare è inoltre diventata una professione, non più un obbligo imposto solo agli uomini e a tutti gli uomini: donne e uomini possono oggi scegliere se intraprendere o meno la carriera militare, il che costituisce indubbiamente un grandissimo risultato sul piano delle pari opportunità.

Di fronte alla tragedia della guerra in Iraq, su queste considerazioni pesano però oggi le drammatiche immagini di donne e uomini – civili e militari – uccisi, imprigionati, feriti, umiliati, a causa di una guerra che, secondo molte donne e molti uomini, si poteva e anzi si doveva evitare.

Tra le donne e gli uomini uccisi, imprigionati, feriti, umiliati, vi è chi aveva liberamente deciso di intraprendere la carriera militare, magari per un periodo limitato e in attesa di un'altra occupazione.

Si può discutere, ed è naturalmente giusto discutere, sulla necessità o meno di usare la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali, sacrificando la vita di tante donne e di tanti uomini, civili e militari.

Al di là delle opinioni che ciascuno può avere al riguardo, occorre comunque considerare che l'attività militare è divenuta una professione, cui possono dedicarsi donne e uomini, nel rispetto delle loro convinzioni personali e tenendo conto delle loro necessità economiche.

La donna armata non è più vista come «un mostro» (tale era ad esempio considerata durante la rivoluzione francese, secondo quanto osserva Vinzia Fiorino, «Essere cittadine francesi: una riflessione sui principi dell'89», in Gabriella Bonacchi, Angela Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Laterza, Bari, 1993, p. 69): le donne possono oggi dedicarsi a professioni, come quella militare, da sempre considerate prerogativa degli uomini e allo stesso modo gli uomini possono dedicarsi a carriere considerate tipicamente femminili, come la cura o l'intrattenimento di anziani e bambini.

In questo senso può acquistare interesse e attualità un Quaderno di donne & ricerca che si sofferma sugli aspetti giuridici collegati all'ingresso alle donne nelle Forze armate.

L'autrice analizza l'evoluzione legislativa che si è avuta su questo tema in Italia, in altri ordinamenti e a livello internazionale, soffermandosi in particolare sulle diverse soluzioni che sono state individuate in relazione all'alloggiamento nelle caserme, alla maternità, alle molestie sessuali ed alla definizione delle attività delle donne soldato – estese o meno ai combattimenti.

Il tono del Quaderno è volutamente giuridico, neutro, a volte quasi distaccato: ciò dovrebbe consentire a chi lo legge di cogliere dati oggettivi chiari e riflettere liberamente, con la propria sensibilità, sulla complessa valutazione di un tema come quello delle Forze armate all'interno di una prospettiva di genere.

Elisabetta Palici di Suni

Introduzione

La storia e la letteratura riportano esempi di donne guerriere che si sono distinte combattendo valorosamente a fianco dell'uomo o, più raramente, in gruppi separati. Dalle leggendarie Amazzoni, il primo corpo di donne armate di cui si abbia conoscenza, alla Pulzella d'Orléans che, dimostrandosi espertissima di tecnica militare, guidò la sua armata alla vittoria. L'immagine di una donna combattente faceva parte della tradizione popolare già ai tempi dell'antica Grecia, tanto che una delle più venerate divinità dell'Olimpo, Atena, è la Dea della Sapienza e dell'arte bellica difensiva.

Con la Rivoluzione francese ha inizio un processo di graduale introduzione delle donne nella vita pubblica che costituisce la vera premessa all'accesso femminile alla vita politica. L'evoluzione, però, non si realizza completamente perché, se anche le donne hanno l'opportunità di prendere le armi a difesa dei propri diritti, tuttavia rimangono legittimamente escluse dalla difesa del paese. Così come nella Roma repubblicana il *civis* era anzitutto il *miles*, per i rivoluzionari francesi la leva generale era condizione essenziale per essere considerato vero *citoyen*.

L'opportunità d'integrazione completa nel contesto pubblico da sempre è legata alla possibilità di prendere le armi a difesa del proprio paese. L'impegno femminile rivolto alla conquista dei diritti politici, solo negli ultimi anni è riuscito a fare breccia in un territorio tradizionalmente maschile: le Forze armate.

L'esercito deve trasmettere un'immagine di stabilità interna, ma anche di forza, valore ed efficienza. Gli esempi storici testimoniano come per secoli la difesa dello stato sia stata affidata unicamente agli uomini. Le donne vengono raramente associate alle figure dei guerrieri. Il loro ruolo all'interno di un conflitto è quello di vittime piuttosto che di soldati e il loro contributo per la difesa dello stato è quello di offrire i propri figli all'esercito.

Mai si è pensato che l'animo femminile potesse incarnare i valori conservatori e tradizionalistici delle milizie regolari. Per questa ragione le donne che hanno combattuto lo hanno fatto al di fuori della legittimazione statale come partigiane, terroriste, rivoluzionarie. Ciò che può suscitare grande clamore non è quindi la figura femminile in ambito militare, quanto il suo riconoscimento

da parte del potere statale. Solo dopo la seconda guerra mondiale alcuni paesi, per premiare le attività svolte dalle volontarie durante il conflitto, decidono di arruolare nei loro eserciti personale femminile. È un segnale di apertura, il primo passo verso la conquista di un terreno legato da sempre all'universo maschile. Col tempo l'ingresso delle donne nell'esercito assume proporzioni più rilevanti, aumentano le attività riservate alle volontarie, e crescono le opportunità di carriera. Rimangono, tuttavia, da risolvere i problemi legati all'integrazione femminile, che, ignorati per anni, sono finalmente oggetto di severe norme. Le donne devono quindi portare a termine quel processo, iniziato con la Rivoluzione francese, di un coinvolgimento sempre più profondo nella vita pubblica, proprio entrando nelle Forze armate. Il contributo portato dalle volontarie può solo arrecare vantaggi all'interno di una struttura statica e conservatrice come quella militare. Le donne, inoltre, potrebbero approfittare del servizio militare tanto quanto gli uomini: istruzione, spirito di squadra, volontà e capacità di resistere sono soltanto alcuni punti fra i più importanti. Si rivela quindi fondamentale la partecipazione delle donne al contesto militare così come lo è in ambito civile. Sarebbe infatti obsoleto un sistema che, basandosi su rigide regole tradizionaliste, non tenga conto dei cambiamenti sociali, escludendo un'essenziale componente della vita pubblica quale è la rappresentanza femminile.

Bisogna ribadire, comunque, la necessità di continuare a studiare i problemi che il servizio militare femminile comporta anche dopo l'ingresso delle donne nell'esercito, per poter garantire, un giorno, la pacifica convivenza dei due sessi nelle Forze armate.

1. La legislazione sulle donne soldato in alcuni paesi

1.1 Gli Stati Uniti

È necessario uno sguardo d'insieme sull'esperienza dei paesi che, prima dell'Italia, hanno attuato una riforma incisiva del proprio modello di difesa. Primo fra tutti gli Stati Uniti, dove la presenza delle donne nelle Forze armate si fa risalire alla prima Guerra Mondiale. L'evoluzione del ruolo delle volontarie all'interno dell'esercito segue, in America come in quasi tutti gli stati, uno schema ben preciso. Inizialmente le donne vengono arruolate per svolgere attività sussidiarie, in qualità d'infermiere, di supporto logistico, come impiegate amministrative. In seguito si sente l'esigenza d'istituire un Corpo femminile apposito con compiti simili a quelli svolti dai colleghi uomini ad eccezione della possibilità di combattere. Infine si assiste alla fusione dei reparti: non più unità separate, ma un unico esercito composto da uomini e donne. Negli Stati Uniti si arriva alla riunione dei corpi nel 1978 e nello stesso anno vengono apportate modifiche alle norme che limitavano le mansioni del personale femminile. Esistevano, tuttavia, regole molto rigide che impedivano alle volontarie di svolgere determinate mansioni. La più importante era quella denominata «risk rule»¹ che prevedeva l'esclusione della partecipazione femminile da ogni attività connessa con azioni di combattimento. Ogni Corpo aveva una propria concezione del «risk rule», e capitava frequentemente che le volontarie, pur non essendo direttamente coinvolte in missioni operative, in realtà si trovassero ad affrontare pericoli maggiori. Nel 1988 venne data una definizione unitaria della «regola del rischio»² e ci fu un'ulteriore apertura delle attività fino ad allora riservate agli uomini. Tale regola venne abolita soltanto nel 1993, quando si decise di precludere alle volontarie la possibilità di far parte delle unità di combattimento terrestri. Una decisione così innovativa è stata

¹ Miller Laura, «Il caso americano», in *Donne e Forze armate*, Battistelli Fabrizio, ed. Franco Angeli, Milano, 1997, p. 300

² Più precisamente le donne venivano escluse dalle zone dove «il rischio di esposizione al combattimento diretto, al fuoco nemico, o alla cattura è uguale o maggiore di quello incontrato dagli altri reparti combattenti nello stesso teatro di operazioni».

dettata dalle capacità professionali dimostrate dalle donne in occasione della guerra del Golfo. Nel 1996 le donne costituivano il 13% del personale militare in servizio: il 16% nell'Aviazione, il 14% nell'Esercito, il 12% nella Marina, il 9% nella Guardia Costiera e il 5% nei Marines³.

1.1.1 L'esercito e la famiglia

Nonostante l'alta percentuale di arruolate e i lunghi anni di esperienza, l'esercito statunitense deve fronteggiare alcuni grandi problemi legati alla presenza di personale femminile. Problemi che si sono manifestati in tutti i paesi che abbiano accolto nelle loro fila le volontarie. Si tratta innanzitutto della difficoltà di conciliare la vita familiare con lo stile di vita imposto dall'esercito. La natura del servizio militare richiede spesso una dedizione quasi totale agli incarichi e alle mansioni che vengono assegnate a chi si arruola. I volontari coniugati si trovano in una situazione di costante conflitto, in quanto le due realtà (la disponibilità che richiede la famiglia e la totale lealtà all'organizzazione militare) in cui si trovano a vivere richiedono entrambe la loro adesione e disponibilità. Ad ambedue è quindi possibile applicare il concetto di «greedy institution»⁴ elaborato da Lewis Coser per indicare la quantità di tempo, energie, devozione che l'istituzione familiare e militare richiedono. La scelta di arruolarsi compromette il matrimonio tradizionale e la vita familiare sia per gli uomini che per le donne, rendendoli molto complicati. Le caratteristiche dello stile di vita nelle Forze armate includono il pericolo di rimanere feriti o uccisi, la possibilità di dover cambiare città, l'obbligo di lunghe separazioni e anche la necessità di sottostare alle regole di comportamento che direttamente o indirettamente vengono imposte alle famiglie dei soldati.

Provoca sicuramente grandi disagi, all'interno delle coppie militari, la tensione che deriva dal rischio di ferimento o di morte insito nella natura delle mansioni svolte soprattutto nel periodo di guerra. Problemi meno evidenti si riscontrano in tempo di pace, ma l'eventualità di una partenza improvvisa verso zone di conflitto e il pericolo di rimanere feriti durante qualche esercitazione sono sempre presenti. Gli obblighi cui deve adempiere chi si arruola comprendono anche la possibilità di separazioni dalla propria famiglia. La

³. *Ibidem*.

⁴. Segal Mady Wechsler, «The Military and the Family as Greedy Institutions», in *The Military: more than just a job?*, Moskos C., Wood F. R., Pergamon & Brassey's, London, 1988, pp. 79-113.

durata e la natura di queste ultime variano in base al tipo di mansioni e d'incarichi svolti. Normalmente le brevi trasferte dei volontari sono dovute per lo più alla necessità di sottoporsi a particolari addestramenti, corsi di aggiornamento sull'uso di nuove armi, imbarchi su navi o sommergibili ecc. In alcuni casi viene consentito ai familiari di raggiungere i soldati nelle località in cui sono stati trasferiti, ma sono poche le coppie che si sono avvalse di quest'opportunità a causa dei numerosi disagi che ne derivano. In tempo di pace il periodo della separazione varia da un minimo di qualche giorno ad un massimo di un anno, in caso di guerra questo può essere molto più lungo ed indefinito. La tensione che deriva da una separazione può causare diversi disagi che, in alcuni casi, diventano veri e propri conflitti domestici. Raramente queste brevi trasferte hanno effetti benefici. In alcuni casi contribuiscono a rafforzare le relazioni interpersonali e a coadiuvare l'indipendenza del singolo individuo. Alcuni militari hanno ammesso che il fatto di non vedersi per brevi periodi induce ad un maggiore apprezzamento reciproco, e rende più coinvolgente il rapporto di coppia. Queste, però, sono esperienze limitate e trovano d'accordo un'esigua minoranza di personale militare.

Più complicato si presenta lo stile di vita delle coppie coniugate nelle quali marito e moglie siano entrambi militari. Il *Dual-service couple* causa parecchie difficoltà alla gestione domestica e molti coniugi richiedono di risiedere nella stessa base. L'esercito si trova, quindi, a dover prendere in considerazione le richieste di due persone che in alcuni casi svolgono compiti molto differenti. Ulteriori problemi si presentano nelle famiglie con figli che, dovendosi adattare alla separazione, sono obbligate a trovare un'assistenza ai minori costretti a trascorrere molto tempo da soli. Di fronte a quest'evenienza è possibile che stiano indifferentemente tanto con il padre che con la madre. L'amministrazione militare cerca di trovare la soluzione idonea per le coppie in servizio, ma deve considerare anche le necessità dell'esercito. A volte non è possibile assegnare i coniugi alla stessa base e possono trascorrere interi mesi prima di un avvicinamento. Nell'esercito circa il 38% delle coppie non ottiene il permesso di risiedere nella stessa base. Se si confronta il *Dual-service couple* con una famiglia in cui soltanto uno dei componenti è un militare, si constata che il primo può portare dei vantaggi all'istituzione militare sotto due punti di vista. In primo luogo accade più frequentemente che le incomprensioni tra marito e moglie entrambi militari si appianino una volta trovata una sistemazione che permetta loro di vivere insieme. Nelle coppie formate da un soldato e un civile, invece, continueranno ad esserci parecchi problemi dovuti alla diversità di stile di vita intrapreso. In secondo luogo se i coniugi svolgono la stessa professione nella medesima zona, saranno sicuramente più disposti a

comprendere le difficoltà reciproche e saranno maggiormente calati nell'ambiente militare che li circonda. Per cui, se l'esercito riesce a soddisfare le esigenze di una sistemazione comune, guadagna due membri che si dimostreranno perfettamente integrati nell'organizzazione militare e che dovranno affrontare molti meno disagi e malesseri domestici.

Nelle Forze armate statunitensi è presente anche un'alta percentuale di «Sole Parents»⁵, con cui s'indicano le madri o i padri che hanno la custodia di un minore. Quasi sempre si tratta di persone separate o divorziate, ma sono sempre più frequenti i casi di persone che non sono mai state sposate. Le Forze armate, comunque, non permettono ai genitori single di arruolarsi se hanno figli in custodia. Fino al 1976 le volontarie che rimanevano incinte venivano congedate indipendentemente dal loro stato di famiglia, perché non erano ritenute idonee a compiere le loro mansioni. La nuova normativa, invece, consente alle donne di rimanere in servizio, purché dimostrino di non trascurare i loro doveri di madri. La Marina e gli altri corpi delle Forze armate hanno dimostrato grande preoccupazione per come genitori single possano conciliare, a lungo andare, l'impegno di allevare un figlio con l'alto rendimento e gli orari pesanti richiesti dalla vita militare. Certamente in queste condizioni sembra molto più difficile per un «Sole Parent» occuparsi in maniera ottimale del proprio figlio. Da uno studio condotto sui membri dell'Aeronautica sembra, però, che le difficoltà affrontate da un genitore single non siano superiori a quelle cui vanno incontro le coppie sposate. La ricerca prova che il padre o la madre single riescono a venire a capo dei loro problemi familiari se sono aiutati dalle strutture messe a loro disposizione dall'esercito: asili, mense, ecc. I coniugi con figli, invece, pur avvalendosi delle stesse strutture, continuano a lamentare disagi domestici che influiscono sul loro rendimento.

Nonostante le diverse difficoltà che una donna soldato deve superare, il numero delle volontarie è in crescente aumento. Di conseguenza le Forze armate si sono dovute adattare ai cambiamenti imposti dalle esigenze del personale femminile. Le motivazioni che spingono le donne ad arruolarsi sono molteplici, e spesso coincidono con quelle maschili. Il desiderio di servire la patria e di combattere per il proprio paese sono aspirazioni da sempre sentite da entrambi i sessi. Ciò che risulta innovativo è il considerare la carriera militare un nuovo sbocco lavorativo, ritenere le opportunità offerte dall'esercito come possibilità d'impiego in molti campi. Queste sono le ragioni che hanno portato ad una trasformazione dello stile di vita delle Forze armate. L'evoluzione del ruolo femminile ha interessato prima le abitudini del mondo

⁵ Segal Mady Wechsler, *op. cit.*, p. 91.

civile, successivamente ha influenzato la realtà militare. Le donne, del resto, si sono dimostrate idonee a recepire quanto viene loro richiesto dall'esercito. Il carattere femminile si presta molto più di quello maschile a sacrificare le proprie aspirazioni per realizzare quelle del gruppo. Le Forze armate hanno, inoltre, favorito il processo d'integrazione istituendo strutture che rendano più facile l'espletamento degli obblighi militari e di quelli familiari.

Fin dal 1960 il programma dell'esercito prevedeva vari aiuti alle coppie con figli che si trovassero in difficoltà.

Enti quali l'*Army Community Services*, il *Navy Personal Service Center*, l'*Air Force Family Support Centers*⁶ e altre organizzazioni offrono assistenza direttamente alle famiglie. I servizi di cui possono usufruire i componenti delle Forze armate includono gli aiuti finanziari, le consulenze legali, le lezioni d'inglese per il coniuge straniero e assistenza nel caso di trasferimento. Il servizio comprende ogni genere d'informazione sulla nuova località di destinazione, fino a concedere prestiti in caso di bisogno. Vengono anche organizzati ogni anno gli *Army Family Symposia* che hanno come scopo di discutere con famiglie provenienti da ogni parte del mondo i problemi più comuni che una famiglia deve affrontare se calata nel contesto militare, da cui derivano spesso validi suggerimenti per l'emanazione di nuovi regolamenti. Sebbene queste associazioni non possano determinare direttamente dei cambiamenti nell'istituzione militare, innescano comunque un meccanismo che identifica le aree dove sono necessarie delle modifiche e che l'esercito non può ignorare.

Per anni i numerosi dibattiti sull'eventualità di escludere le donne dalle Forze armate hanno fatto leva sul ruolo di primo piano che queste rivestono nel nucleo familiare: la maternità era considerata uno dei principali impedimenti al servizio. Nell'esercito americano queste tematiche sono state oggetto di svariate discussioni e quasi sempre si sono trovate valide soluzioni per favorire l'integrazione femminile. Il problema della maternità, per esempio, pur essendo stato oggetto di numerose leggi che si sono premurate di tutelarla, crea ancora inconvenienti per le donne soldato. La gravidanza, infatti, è vista come un impedimento fisico, sia pure temporaneo, all'adempimento dei doveri militari.

A tutela della gravidanza e della maternità la legislazione americana si è evoluta parecchio, e l'esercito, tenendo in considerazione le esigenze delle giovani mamme, ha istituito diverse strutture atte ad alleggerire i carichi familiari. Inoltre il cambiamento delle abitudini sociali e la maggior indipendenza femminile hanno contribuito a rendere l'uomo più partecipe alla vita e agli impegni domestici, consentendo alla donna di usufruire di più tempo libero da

⁶ Bacevich Jack, «Family Matters», in *Military Review*, may 1999, p. 23.

impiegare anche professionalmente. L'esercito, anche se tardivamente, è stato coinvolto da questa «inversione dei ruoli» che ha permesso alle volontarie di poter cogliere buone opportunità di carriera, anche se non si può ancora affermare che si sia raggiunta una completa parità e che tutti i problemi legati alla maternità siano stati risolti.

Nel caso di gravidanza una volontaria può usufruire di un permesso per maternità di sei settimane oppure della possibilità di congedo che, quasi sempre, viene concesso senza difficoltà. Circa un terzo delle volontarie in servizio che rimangono incinte chiede il congedo. I problemi sorgono quando una volontaria ricopre un incarico per il quale è stata necessaria una lunga e costosa formazione. In questo caso, l'esercito può negare il congedo obbligandola a continuare il servizio. La preoccupazione maggiore, come osserva il Colonnello Vallance della Marina, «è fondata sul fatto che, se è possibile agli altri organismi governativi di rimpiazzare temporaneamente un'impiegata in congedo di maternità, è impossibile per i militari fare la stessa cosa»⁷. In via approssimativa nel 1998 la percentuale di donne gravide nel primo anno di ferma era del 9,8%, il numero saliva fino al 15,3% il terzo anno.

Le aspiranti volontarie devono sottoporsi ad un test di gravidanza prima di cominciare il periodo di addestramento di base. Se risultano incinte, vengono congedate per una «condizione di salute preesistente». Le donne in servizio inoltre devono ritornare al lavoro subito dopo il parto, a meno che non attestino con supporto medico di non essere in grado di svolgere la mansione che avevano in precedenza, o nel caso in cui questa si riveli pericolosa per lo stato di salute della madre. Se è presente una sola di queste condizioni, la volontaria verrà assegnata ad un altro compito finché non sarà di nuovo in grado di espletare quello precedente.

L'aumento dei genitori militari in servizio ha provocato un incremento della richiesta di asili nido presso i posti di lavoro, anche se i servizi per l'infanzia non sono ancora stati considerati come una necessità primaria. Tuttavia le lunghe liste di attesa per l'ammissione dei figli dei militari ha fatto in modo di aumentare il numero di questi istituti, e si prevede la nascita di nuovi centri. In assenza di strutture idonee, i genitori in servizio non possono lasciare i propri figli senza assistenza. Nel caso in cui siano inviati in guerra hanno l'obbligo di assicurarsi che ricevano cure adeguate in loro assenza. La violazione di questi obblighi familiari comporta un procedimento penale.

Per poter meglio conciliare impegni lavorativi e familiari, negli ultimi anni, le donne si avvalgono con maggiore frequenza della possibilità di rivestire il

⁷ Bowen Gary Lee, «Satisfaction with Family Life in the Military», in *Armed Forces and Society*, n. 4, summer 1989.

ruolo di riserviste. Possibilità offerta dal Dipartimento della Difesa americano che in questo modo riesca a tagliare parte delle spese militari. I riservisti sono composti da uomini e donne che hanno un lavoro civile durante la settimana e che svolgono attività militari per diversi week-end al mese. Generalmente godono di numerosi privilegi tra cui il diritto di percepire i contributi integrativi. Le entrate ricevute come militare di riserva quasi sempre sono un utile supporto allo stipendio normale e raramente comportano rischi, tranne la possibilità di essere chiamati in caso di guerra. Di solito molte donne scelgono questa forma di arruolamento, perché non impedisce loro di rinunciare alla maternità e alla famiglia, ma allo stesso tempo offre l'opportunità di fare alcune attività, anche fisiche, al di fuori dell'ordinario.

L'esercito statunitense, che ha già modificato la propria legislazione e le proprie strutture per favorire l'integrazione femminile, ha ancora parecchio lavoro da compiere, ma il modello che offre ai paesi stranieri può essere considerato un utile caso di studio.

1.1.2 Le molestie sessuali

Le difficoltà, sorte dalla progressiva espansione del ruolo delle donne nell'esercito e dalla loro crescente presenza in un territorio dominato prevalentemente dall'uomo, hanno causato numerosi problemi di convivenza tra i due sessi. Tra questi si può collocare il fenomeno delle molestie sessuali che sembra essere in costante aumento sia nella società civile che in quella militare. Proprio a causa della particolare natura di quest'ultima è necessario un maggior controllo per numerose ragioni⁸. Innanzitutto le donne molto giovani, poco abituate all'ambiente militare, subiscono spesso le attenzioni indesiderate del personale maschile che ha l'incarico di comandarle. Inoltre le molestie sono più frequenti nelle occupazioni tradizionalmente svolte dagli uomini che comprendono tutte le mansioni tipiche dell'esercito. Ad incrementare il rischio di attenzioni indesiderate vi è anche il fatto di essere in netta inferiorità numerica rispetto ai colleghi maschi, cosa che rende le volontarie più vulnerabili. Quello militare, oltretutto, è un ambiente dove i soldati hanno molte occasioni di relazionarsi tra loro, nelle caserme, durante i pasti, in palestra, ecc. In questo modo c'è un contatto continuo tra gli appartenenti ai due sessi e ci sono più opportunità che si creino incidenti. Alcune molestie, infine, sono la conseguen-

⁸. Firestone Juanita, Harris Richard, «Sexual Harassment in the U.S. Military: Individual and Environmental Contexts», in *Armed Forces and Society*, n. 1, 1994, pp. 25-43.

za del risentimento degli uomini che emerge quando vedono le volontarie assegnate a mansioni più leggere, mentre loro sono obbligati a svolgere gli incarichi più faticosi. A volte, allora, esprimono il loro rancore per questa ingiustizia molestando le donne. Questi atteggiamenti dimostrano come, nonostante molti eserciti abbiano aperto l'ingresso alle donne nelle Forze armate da parecchi anni, persistano ancora comportamenti che non consentono la loro completa integrazione. Gli uomini manifestano il loro disagio causato dall'intrusione della donna in un territorio vissuto come proprio ed esclusivo, infastidendo le colleghe in alcuni casi, ricorrendo a violenza in altri⁹.

Il problema delle molestie ha cominciato a interessare l'opinione pubblica e gli organi delle Forze armate negli anni Ottanta. Nel 1988 venne promossa un'indagine a seguito delle denunce sporte da un gran numero di volontarie.

Il caso di violenza più clamoroso verificatosi nelle Forze armate è sicuramente quello del 1991 durante il raduno annuale dei piloti aerei della marina, noto come «Tailhook»¹⁰. In quell'occasione più di 26 volontarie, tra cui 14 ufficiali, furono costrette, pubblicamente e collettivamente, a subire violenze sessuali dai loro colleghi. Lo scandalo riportò la tematica delle molestie sessuali all'attenzione dei mass media e delle polemiche sulle misure da adottare per limitare il problema.

Molti fattori contribuiscono a creare situazioni rischiose per le volontarie, innanzitutto l'inadeguata linea di condotta che l'esercito ha adottato nei confronti di particolari attenzioni e comportamenti maschili. In secondo luogo il fatto di rappresentare una minoranza crea automaticamente delle difficoltà d'integrazione tra i due sessi. I maggiori rischi per una donna, infatti, si verificano nei reparti medio-piccoli a forte prevalenza maschile, mentre diminuiscono fortemente nei reparti caratterizzati da una maggior presenza femminile. Infine l'esclusione delle donne dal combattimento è vista dai soldati come un segno d'inferiorità e di conseguenza causa un diverso trattamento. In ogni Corpo domina la «warrior mentality»: questa, però, non è parte dell'animo femminile e per tale motivo le volontarie non vengono considerate soldati a tutti gli effetti. Nonostante gli sforzi del Governo volti a promuovere la politica delle pari opportunità, sembra che il problema non riesca a trovare una soluzione efficace. I primi interventi normativi, come le *Guidelines on Sexual harassment*, sono nati proprio all'interno della legislazione antidiscriminatoria:

⁹. Battistelli Fabrizio, «Con gli occhi degli uomini: l'opinione maschile in tema di donna soldato», in *Donne e Forze armate*, cit. p. 202.

¹⁰. Wheelwright Julie, in *Donne Soldato: aspetti e conseguenze della militarizzazione femminile*, Addis Elisabetta, Russo Valeria, Sebesta Lorenza, Ediesse, Roma, 1994, p. 132.

sono direttive rivolte a rendere l'ambiente di lavoro accessibile a uomini e donne¹¹. Molto rapidamente, però, nel corso degli anni Ottanta, il problema ha assunto toni più ampi. L'*Equal Employment Opportunity Commission* cercò di dare una denominazione più precisa di molestia sessuale, e arrivò a individuarne di due tipi¹²: il primo venne chiamato «quid pro quo» e definiva l'assoggettamento di una persona alle attenzioni altrui in cambio di favori di carattere professionale, il secondo prese il nome di «hostile environment» e indicava una serie di atteggiamenti che interferiscono «with an individual's job performance», creando un ambiente di lavoro difficile e molto teso. Le tematiche da affrontare erano numerose così come gli interrogativi cui dare una risposta. Cos'è una molestia sessuale? Come si definisce un ambiente ostile? Esistono dei parametri oggettivi? Possono i singoli soggetti definire ciò che per loro risulta offensivo? Il concetto di *sexual harassment* può essere soggetto a diverse interpretazioni che variano in base ai soggetti chiamati a definirlo. Da ciò risulta evidente la complessità psicologica e sociale del fenomeno delle molestie soprattutto nell'ambiente militare, dove la coesistenza di norme che garantiscono la parità e che nello stesso tempo cercano di tutelare la differenza tra i due sessi, risulta particolarmente difficile, dato il carattere particolare dell'organizzazione.

A salvaguardare i diritti dei civili contro le discriminazioni sul lavoro¹³, si pone il Titolo VII del *Civil Rights Act* del 1964. Il testo proibisce esplicitamente discriminazioni basate sul sesso, sulla religione, sulla razza, ecc. In aggiunta alle vie processuali le vittime degli abusi possono usufruire dell'assistenza legale dell'*Equal Employment Opportunity Commission* (EEOC) per ottenere il risarcimento del danno subito. Una decisione della Corte di Appello ha escluso definitivamente l'applicazione del Titolo VII al personale militare per il quale valgono regole particolari. In questo modo si è creata una diversità di trattamento tra coloro che avevano intrapreso la carriera militare per professione e chi invece, pur lavorando per l'esercito, manteneva lo *status* di civile. I primi dovevano sottostare ai loro regolamenti e a punizioni stabiliti dal Codice militare, i secondi potevano avvalersi dell'ampia tutela offerta dal *Civil Rights Act*. La definizione di molestia sessuale, formulata dall'EEOC, è stata adottata interamente dalle Forze armate, ma le analogie tra i due sistemi si fermano lì. Secondo quanto esposto nel testo che disciplina la materia degli abusi, il *sexual*

11. Beccalli Bianca, «Tre osservazioni sulle minoranze nelle organizzazioni, il genere e la parità», in *Donne e Forze armate*, cit., p. 166.

12. www.eeoc.gov/docs/sexualfavor.html

13. www.eeoc.gov/docs/sexualfavor.html

harassment è una forma di discriminazione che si può manifestare in vario modo: tramite indesiderate *avance*, richieste di favori sessuali e altri atteggiamenti verbali o fisici di natura sessuale. Tali comportamenti sono diretti ad ottenere l'assoggettamento della persona in cambio di un lavoro, della possibilità di far carriera o di uno stipendio migliore. In questi casi le attenzioni indesiderate hanno una forma più diretta ed esplicita, ed è più facile individuarle e fornire delle prove. La definizione di molestia, però, comprende anche casi in cui la condotta di un soggetto, che agisca nei modi esposti prima, crei un ambiente di lavoro ostile e offenda la dignità di una persona. Ogni individuo, che rivesta una posizione di comando o comunque superiore, viene accusato di molestie se fa uso del proprio potere o permette esplicitamente o implicitamente atteggiamenti volti ad ottenere prestazioni particolari in cambio di qualcosa. Allo stesso modo può venire accusato ogni militare o civile che ripetutamente o deliberatamente faccia commenti indesiderati, compia gesti o cerchi un contatto fisico di natura sessuale.

La tutela offerta da una definizione così articolata sembra piuttosto ampia, ma in realtà il personale soggetto alla disciplina militare non è soddisfatto dei mezzi legali messi a disposizione dall'esercito. Questo infatti prevede proprie vie processuali interne che spesso includono *standard* poco chiari, procedure *ad hoc*, e speciali commissioni investigative. Le Forze armate hanno coniato l'espressione «Chain of Command» per definire il proprio sistema di protezione contro gli abusi sessuali. Il Dipartimento della Difesa ha decretato che «the Chain of Command is the primary and preferred channel for correcting discriminatory practices», e ogni istanza deve essere risolta il più possibile all'interno del sistema militare. Sebbene ogni Corpo abbia un regolamento particolare, generalmente i volontari che sono state vittime di abusi possono utilizzare due differenti vie per veder tutelati i propri diritti: la procedura informale e quella formale. Le Forze armate cercano di promuovere le soluzioni informali, non ufficiali, che si concludono con la decisione del Comandante, sia nel giudicare la colpevolezza sia nel determinare la punizione. La procedura formale, invece, procede attraverso «the chain of command» e può giungere fino alla Corte Marziale.

Questi procedimenti, però, non riescono a tutelare in maniera soddisfacente il personale militare che è molto restio ad avvalersene. La mentalità e la tradizione di stampo maschilista spesso inducono chi si deve occupare delle denunce ad attribuire poca importanza a quanto è avvenuto. Le vittime oltretutto godono di scarsa protezione contro rappresaglie di chi ha commesso il fatto o comunque sostiene il responsabile. La tutela dei loro diritti all'interno del sistema militare è molto scarsa, non sono previste indagini indipendenti e

nessuna garanzia di poter seguire la propria istanza nelle varie fasi, con il rischio che questa venga abbandonata da un momento all'altro senza arrivare alla punizione del responsabile. Per tutte queste ragioni, in aggiunta ad una scarsa informazione sulle procedure messe a disposizione dall'esercito, poche donne decidono di denunciare le molestie preferendo il silenzio.

Anche quando una volontaria riesca a far valere i propri diritti e ottenga una decisione che condanna il responsabile della violenza, le possibilità di ottenere un risarcimento sono molto inferiori a quelle di cui potrebbe avvalersi un civile. Il Titolo VII sezione 703 del *Civil Rights Act*, infatti, prevede che le vittime, in caso di condanna, godano di un risarcimento che implica sia una somma di denaro, sia la punizione del responsabile e di chi lo ha, in qualche modo, sostenuto. Nel sistema militare, invece, viene concesso a chi ha subito l'abuso un esiguo risarcimento, chi si è macchiato di complicità subisce un provvedimento disciplinare, e la colpa ricade interamente su chi ha posto in essere il comportamento lesivo, nessuna responsabilità viene riconosciuta in capo all'organizzazione militare. Generalmente il Comandante gode di ampi poteri nel decidere la punizione del colpevole. Può, infatti, intraprendere determinate azioni, può dare ordini riguardo alle misure da applicare o determinare da solo la pena da infliggere: tutto ciò non viene menzionato nella cartella personale del responsabile. Per le offese minori il Comandante può imporre un «nonjudicial punishment», che si sostituisce all'eventualità di essere giudicati dalla Corte Marziale, a meno che non venga esplicitamente richiesto di poter adire quella via. Alcune punizioni disciplinari includono mansioni ed incarichi extra, restrizioni di vario genere, confisca di beni o pagamento di un'indennità, detenzione. Nei casi più gravi, invece, il Comandante può trascinare il colpevole davanti alla Corte Marziale con l'accusa di avere violato il Codice Uniforme di Disciplina Militare. In relazione alla natura dell'abuso commesso un volontario può essere accusato di violenza carnale, stupro, condotta sconveniente per un ufficiale, gesti e discorsi offensivi, ecc. Le punizioni in questi casi implicano: reclusione e condanna ai lavori forzati, riduzione di grado, congedo per cattiva condotta, pagamento di un'indennità. La riparazione concessa, in limitate circostanze, alle vittime di abusi sessuali consiste nel ricevere assistenza e una certa quantità di denaro.

Se una volontaria è insoddisfatta della decisione adottata dagli organi militari, non ha diritto di accedere alla Corte federale. Tuttavia potrebbe tentare una strada molto complicata che consiste nel presentare istanza alla Corte Suprema per la violazione del principio costituzionale che garantisce pari protezione. In questo caso, però, la ricorrente incontra due ostacoli legali. La prima difficoltà riguarda l'instaurazione di un processo particolarmente com-

plicato che richiede l'esaurimento dei rimedi legali previsti dall'esercito. La vittima deve, inoltre, dimostrare che la sua richiesta non comprende una materia nella quale «the military discretion or expertise is involved». Il secondo problema, che scoraggia le volontarie a ricorrere alla Corte Suprema, è causato dal fatto che la Corte riconosce ed ammette un trattamento diverso per il personale militare. È, quindi, all'interno delle Forze armate che bisogna trovare una soluzione che permetta alle volontarie di svolgere il proprio servizio, senza correre continuamente il rischio di subire attenzioni indesiderate o, se ciò si verifica, di avere la possibilità di vedere condannato il responsabile. Dopo il clamore suscitato dal caso di Tailhook, l'esercito ha cercato di tutelare in maniera più efficace i diritti del personale femminile. Sono stati organizzati corsi di formazione su questo tema, mirati a informare i volontari sulle politiche organizzative, sulle procedure per denunciare le molestie, sui metodi per riconoscere, evitare ed affrontare i casi di molestia e sulle conseguenze legali per i comportamenti di questo tipo. In conclusione si può affermare che, se da una parte non si può ancora considerare risolto il problema degli abusi, dall'altra si può notare un netto miglioramento della situazione. Evidentemente la campagna promossa dai paesi anglosassoni di «zero tolerance for sexual harassment» sta producendo risultati concreti sia nel limitare le molestie sessuali, sia nell'evitare qualunque altro tipo di discriminazione.

1.2 Israele

Per la sua particolarità, merita un breve cenno l'esercito israeliano che ha adottato un sistema di difesa profondamente diverso da quello degli altri stati. Infatti la posizione geografica d'Israele e i frequenti contrasti con i paesi arabi hanno reso necessario rafforzare l'esercito, obbligando al servizio militare anche le donne.

Il servizio militare femminile dura in genere 20 mesi, le coscritte inizialmente vengono inquadrare nel *New Chen Corps*¹⁴ e successivamente prestano servizio nei reparti maschili. Il Corpo femminile venne creato nel 1948, per rendere più gestibile l'addestramento femminile e per affrontare i problemi relativi al servizio, alla disciplina, alla routine militare, agli alloggiamenti. Nel 1959 il servizio militare diventa obbligatorio anche per le donne.

Nel 1997 vengono rinnovate le funzioni del Corpo femminile con l'istituzione del *New Chen Corps*. Il Chen ha il compito di scoprire le potenzialità

¹⁴. www.idf.il/organization/chen/chen.stm

individuali del singolo soldato in base alle necessità dell'*Israel Defence Forces* (IDF). Gruppi di studio all'interno del reparto studiano le problematiche connesse con il servizio militare femminile e soprattutto si occupano di definire le regole di addestramento di ufficiali, sottufficiali, volontarie di truppa, le questioni di discriminazione, le molestie sessuali, i problemi sanitari, indirizzare le donne su quello che potrebbe essere l'impiego più appropriato, seguire l'evoluzione della figura femminile all'interno della società civile, attuare la supervisione sui casi di donne non adatte al servizio o che devono essere dimissionate, fare presente all'IDF la disponibilità del personale femminile in caso di emergenza.

Al comando del Corpo è posta una donna che ha il grado di generale di brigata, il più alto grado a cui una donna israeliana può aspirare, in subordine vi è uno staff composto di ufficiali e sottufficiali donne. Il Chen dispone, per l'addestramento di base delle ragazze, di due basi militari.

Una donna riceve la prima chiamata alle armi a diciassette anni. Può scegliere allora se seguire i corsi pre-militari, gestiti dal Corpo femminile e finalizzati ad individuare le attività più idonee al singolo, oppure di rimandare tutto ad un momento successivo.

La chiamata vera e propria è prevista fra i 18 e i 26 anni: la mobilitazione si ha per le donne fino a 31 anni, il reclutamento femminile dura più di 23 mesi, un anno meno di quello maschile. Nella prima fase alle ragazze viene impartito un addestramento di base che dura due settimane e mezzo ovvero una settimana e mezzo se la recluta ha già seguito il corso pre-militare. Durante l'addestramento viene insegnato alle coscritte il funzionamento della struttura militare, l'uso delle armi (anche se non è consentito alle donne far parte di unità combattenti), le nozioni di primo soccorso. Al termine dell'addestramento di base, la coscritta viene assegnata all'incarico per cui è stata ritenuta più idonea: in genere il personale femminile svolge ruoli di carattere tecnico, amministrativo o sanitario, da programmatrice o nell'elettronica. Solo negli ultimi anni il Governo israeliano ha consentito l'ingresso femminile in attività riservate agli uomini, come la polizia di confine, l'ispettorato, ecc. Nel 1995 un grosso passo verso l'apertura di alcune unità fino ad allora riservate agli uomini è stato compiuto da Alicia Miller e appoggiato dall'*Israel Women's Network* e dall'*Association for Civil Rights*¹⁵. Miller era in possesso di una regolare licenza civile da pilota e di una laurea in ingegneria aeronautica; nonostante ciò non le era stato permesso di partecipare al test per l'ammissione al

¹⁵. Golan Michelle, «Militarization and gender: the Israeli experience», in *Women's Studies International Forum*, vol. 20, 1997, pp. 581-586.

corso dell'aeronautica dell'IDF. Dopo una serie di inutili appelli al Presidente israeliano, che attirarono l'attenzione dei mass media facendo discutere l'opinione pubblica, Miller fece ricorso alla Corte Suprema, lamentando la violazione della parità dei diritti. La decisione del tribunale fu favorevole alla ricorrente e costrinse l'Aviazione israeliana a modificare il regolamento, consentendo l'ingresso delle donne alla Scuola di Volo che qualifica i piloti militari.

Al termine dei 23 mesi di servizio militare le coscritte possono seguire il corso per ufficiali frequentando un corso di nove mesi simile a quello istituito per gli uomini. Il contratto con le Forze armate è rinnovabile per un periodo di 3-5 anni.

Sono state stabilite delle condizioni per le quali si può venire esonerate dal servizio. Innanzitutto è indispensabile avere un diploma di scuola media superiore. I problemi di salute e i problemi con la giustizia costituiscono un valido motivo per non essere chiamate alle armi. Infine vige l'esonero dal servizio per motivi religiosi, per cui solo le donne ebraiche possono essere coscritte. Le musulmane e le cristiane hanno la possibilità di scegliere tra servizio militare e quello civile.

Anche il matrimonio e la maternità sono due condizioni di esonero dal servizio militare. Una donna coniugata o che si sposi nel periodo del servizio viene immediatamente sollevata dall'incarico. Lo stesso avviene per le donne con figli o incinte. Da ciò si può trarre la conseguenza che il servizio militare è una punizione per non avere contribuito alla crescita demografica del paese, piuttosto che un impegno a favore della sua sicurezza¹⁶. Purtroppo l'importanza attribuita alla difesa dello stato ha riversato i suoi effetti sullo status della donna e sulla concezione di maternità. In una società costantemente minacciata da conflitti e guerriglie interne, la figura dell'Esercito ha assunto un ruolo centrale nella vita di ogni israeliano. La struttura delle Forze armate e i compiti svolti dal personale hanno visto, per molto tempo, emergere il ruolo dell'uomo che combatte per la propria nazione e a cui vengono affidate le posizioni di comando, mentre la donna si occupa degli incarichi più leggeri e ha la possibilità di non essere coscritta. Questa grande differenza di trattamento unita all'interno dell'organizzazione militare ha avuto i suoi effetti anche nel modo di considerare la donna nella società civile. Due importanti documenti quali il «Women's Equal Rights Law» e il «Defence Service Law» del 1951 del 1949 riconoscono il contributo femminile alla difesa del paese soprattutto in vista del fatto che la donna può dare alla luce figli destinati a servire la patria.

¹⁶. Addis Elisabetta, «Le conseguenze economiche del servizio militare: costi e benefici per le donne soldato», in *Donne Soldato*, cit., p. 35.

Da ciò emerge la teoria per cui la donna ha diritti in quanto moglie e madre prima ancora di essere considerata cittadina o comunque singolo individuo. La maternità è giudicata come un ruolo pubblico ed ha uno stretto legame con l'appartenenza ad uno stato. Appaiono evidenti, quindi, le difficoltà che una donna soldato incontra nel caso in cui decida d'intraprendere la carriera militare. Il fatto di impegnarsi concretamente per la difesa dello stato non viene comunque apprezzato pienamente in quanto le donne non hanno gli stessi diritti ed opportunità degli uomini. Negli ultimi anni, però, la situazione è lentamente migliorata. Israele ha riconosciuto l'importanza del contributo femminile alla salvaguardia del paese, le donne si sono sempre impegnate anche sul fronte della ricerca della pace e del dialogo, conquistando maggior considerazione come cittadine e non solo come madri di famiglia.

1.3 L'Italia

1.3.1 Il lungo *iter* legislativo e l'apporto dei gruppi femministi

L'Italia è stato l'ultimo dei paesi aderenti alla NATO a consentire l'ingresso femminile nell'esercito. Tale ritardo appare sicuramente ingiustificato se si considera che le esperienze degli altri stati si sono rivelate positive. Nonostante le leggi sulla parità e la realizzazione femminile in tutti i contesti sociali, gli stereotipi legati all'immagine della donna hanno rallentato e reso difficile l'adozione di una legge. È utile, quindi, analizzare il percorso che ha portato alla riforma delle Forze armate, facendo riferimento alla giurisprudenza e al pensiero che hanno giustificato per anni questa evidente disparità di trattamento.

In Italia il problema del servizio militare volontario femminile è stato affrontato per la prima volta dall'Assemblea costituente al momento della formulazione dell'art. 52 che sancisce il diritto di difendere la patria. Il primo comma enuncia «La difesa della patria è sacro dovere del cittadino», non viene fatta distinzione tra i destinatari dell'obbligazione in modo da non creare disparità. Il secondo comma rimanda lo svolgimento del servizio militare obbligatorio ad apposite norme ordinarie. Da ciò si desume¹⁷ l'esistenza di due

¹⁷ Nuciari Marina a cura di, «La réforme de la conscription. Aspects juridiques et sociologiques de l'armée de volontarie et du service civil en Italie», papier présenté à la *Table Ronde pour une Etude sur l'évolution des systèmes des conscription en Europe*, Fondation pour les Etudes de Défence, Paris le 16 Décembre 1995.

diversi principi: da una parte il dovere di difesa che si riferisce ad ogni cittadino, dall'altra la coscrizione obbligatoria regolata da disposizioni di legge.

Ciò che creò più questioni e generò polemiche destinate a trascinarsi per anni fu il secondo comma dell'art. 52: «Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge». Con un'abile mossa veniva lasciata ad una norma ordinaria ciò che il Testo costituzionale non avrebbe potuto espressamente disporre, per non contrastare i più alti principi di parità e uguaglianza tra i sessi sanciti dagli artt. 3 e 51 Cost. Negli anni successivi, il legislatore ha emanato una serie di disposizioni che, sulla base di considerazioni di ordine biologico e fisiologico¹⁸, escludevano la donna dalla carriera militare, suggerendo, in maniera velata, l'antica ideologia della «capitis deminutio»¹⁹, cioè una riduzione della capacità giuridica femminile, comprensibile all'epoca romana ma decisamente anacronistica nel nostro secolo. La Corte Costituzionale, inoltre, sviluppa tali principi, elaborando il «criterio ermeneutico della ragionevolezza»²⁰, secondo il quale è possibile applicare discipline differenti a situazioni di fatto diverse. Tale motivazione piuttosto ambigua è stata utilizzata per anni dalla giurisprudenza per giustificare quella che può essere considerata un'evidente disparità di trattamento.

L'idea della donna, calata nell'ambito familiare e poco incline ad imbracciare le armi, ostacola ulteriormente i movimenti femministi che rivendicano una maggiore partecipazione femminile alle vita politica del paese.

È difficile immaginare come in un clima così ostile possa farsi strada un progetto di riforma favorevole all'ingresso delle donne nelle Forze armate. Per lungo tempo, infatti, l'Italia diventa spettatrice di numerosi disegni di legge che i diversi partiti politici propongono, prendendo come modello Stati con un'esperienza già consolidata. Non essendo presente, infatti, nella Costituzione, una disposizione che espressamente escluda le donne dalla carriera militare, l'unico impedimento era costituito dall'inerzia del legislatore. Le occasioni per istituire il servizio militare femminile sono state numerose: dal primo progetto Sullo del 1970 alle proposte di Spadolini e Prodi per giungere all'approvazione definitiva della legge 380 nel 1999. Molteplici sono state le cause di questo ritardo, dovuto sia ad una cultura ancorata ai ben noti luoghi comuni, sia all'instabilità dei governi che duravano in media pochi mesi, non abbastanza per portare avanti un progetto di riforma degno di nota. L'evoluzione del ruolo

18. Branca Giuseppe, Pizzorusso Alessandro, *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 1992, p. 74.

19. Nocilla Damiano, «Servizio militare femminile e Costituzione», in *Diritto e società*, 1981.

20. Greco Maurizio, «Condizione giuridica delle donne e accesso alla funzione militare», in *Rivista Marittima*, marzo 1997.

femminile nelle varie proposte segue sia il contesto normativo che, in misura sempre più evidente, ha promosso il principio di uguaglianza tra i due sessi, sia l'emancipazione e il mutamento della figura femminile.

Con l'evoluzione dei costumi sociali, gli stereotipi legati all'immagine femminile appaiono ingiustificati, l'idea della donna realizzata solo in ambito familiare non ha più riscontro nella collettività, e si sviluppa la consapevolezza di poter svolgere le stesse attività degli uomini con uguali risultati. Le numerose disposizioni a favore del principio di parità e non discriminazione elaborate in quel periodo sanciscono nuove aperture verso professioni da secoli riservate all'universo maschile. Di gran rilievo è la legge n. 66 del 1963, che seppure ha consentito l'ingresso delle donne nei pubblici uffici, senza porre limiti di mansioni e di svolgimento di carriera ha però mantenuto espressamente la riserva per il servizio militare, in quanto rinvia a «leggi particolari» l'arruolamento delle donne nelle Forze armate e nei «corpi speciali». I tempi per attuare una riforma così innovativa non sono ancora maturi, e le tenui speranze suscitate dalla n. 66 del '63 vengono ampiamente chiarite dalla giurisprudenza nella sentenza 28 luglio 1982 n. 526²¹. In quell'occasione il Consiglio di Stato si era pronunciato sulla validità del rifiuto della domanda di partecipazione al corso normale dell'Accademia Navale inoltrata da Diadora Bussani. Analizzando il testo della sentenza, si può facilmente constatare come la naturale ed indiscutibile differenza tra uomo e donna possa giustificare un diverso trattamento. Secondo le parole del Consiglio di Stato «Occorre, infatti, partire dalla considerazione che allorchè gli artt. 3, 51 e 52 della Costituzione stabiliscono l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e sanciscono il diritto della donna ad accedere agli impieghi pubblici, non vogliono né possono determinare un'automatica e impossibile parificazione che astragga da ogni caratteristica naturale dei due sessi nonché dalle loro attitudini e dalle circostanze concrete in cui essi siano ammessi ad operare».

Verso la fine degli anni Ottanta l'opinione pubblica s'interessa sempre più al problema e cominciano a essere vagliati altri progetti che tendono verso prospettive diverse. È necessario fare riferimento a due avvenimenti, per capire cosa abbia scatenato questa particolare ondata di polemiche.

Il primo evento, che ha riportato alla ribalta la riforma delle Forze armate, è stato lo scoppio della guerra del Golfo. In quell'occasione, i mass media misero in risalto la figura della donna soldato che, seppur non combattendo,

21. Consiglio di Stato, sez. IV, 28 luglio 1982, n. 526, in *Foro Italiano* 1982, III, c. 383.

partecipava attivamente alla guerra²². E l'invio delle donne americane e inglesi in Iraq, dopo il primo sconcerto iniziale, non creò ulteriori polemiche, anzi fece ben presagire una maggior integrazione futura. Non mancano, infatti, le numerose proposte che, sulla scia degli esempi forniti dai paesi stranieri, sgorgano fluenti dalle varie fazioni. I punti salienti sui quali occorre effettuare un'opera di modernizzazione, secondo i progetti in esame, sono i mezzi poco avanzati in dotazione all'esercito e il personale inadeguato. Soltanto il miglioramento del grado di preparazione dei militari, seguito dall'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, consentirà di alzare notevolmente il livello delle Forze armate, permettendo oltretutto l'impiego di giovani disoccupati.

Il secondo grande avvenimento, cui è necessario fare riferimento, è la caduta del muro di Berlino. Con l'unificazione delle due Germanie cambiano gli equilibri strategici internazionali e, di conseguenza, si avverte l'esigenza di modificare il modello di difesa interno. E se, fino alla fine degli anni Settanta, una forza militare professionale era stata guardata con sospetto a causa di eventuali colpi di Stato, essa sembra essere diventata, ora, l'unica soluzione possibile.

È soltanto negli anni Novanta che i motivi per voler o addirittura dover modificare il sistema diventano più pressanti. Per evitare il distacco, ormai evidente, tra l'ordinamento militare e la società civile bisognava apportare opere di modernizzazione che tenessero in considerazione i grossi cambiamenti pubblici. L'esclusione delle donne dalla carriera militare appariva ancora più ingiustificata di fronte ai grandi riconoscimenti ottenuti nello svolgimento di cariche pubbliche²³. Un'ulteriore spinta verso il rinnovamento era costituita dall'esigenza di adeguare il nostro modello di difesa a quelli dei paesi stranieri, formati da militari professionisti ed altamente specializzati. Infine la necessità di far fronte al numero esiguo di nuove leve, dovuta al calo demografico e alla legge sull'obiezione di coscienza, richiedeva un esercito composto da personale professionista. Nonostante i numerosi dibattiti non abbiano portato all'adozione di una legge, sono state delineate le caratteristiche di un futuro modello di difesa che sembra avere trovato ampi consensi. La possibilità per le donne di entrare nell'esercito assume, in misura maggiore, carattere di concretezza e la scelta di personale volontario appare, per diverse ragioni, una valida soluzione.

Per interessare all'argomento l'opinione pubblica, nell'ottobre del 1992 viene condotto un esperimento di apertura delle Forze armate alle donne: viene offerta a ventinove ragazze, selezionate fra quante avevano presentato

22. Weelwright Julie, «Proprio come un film! L'uso del femminile nei media durante la guerra del Golfo», in *Donne Soldato*, cit., p. 123.

23. Bonetti Paolo, «Il dibattito sulla condizione militare in un anno difficile», in *Il Mulino*, 3, 1987, pp. 110-130.

domanda di ammissione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali o sottufficiali, la possibilità di vivere 36 ore nella caserma romana dei «Lancieri di Montebello», svolgendo normali attività militari di addestramento²⁴. Al termine dell'esperienza le ragazze vengono ripetutamente intervistate e sottoposte a numerosi test psicologici, da cui risulta che la maggioranza considera la carriera militare un lavoro come un altro e ritiene giusto consentire alle donne di ricoprire incarichi di combattimento. I sondaggi d'opinione danno un altissimo consenso per le donne soldato, specie tra i giovani, e la questione sembra essere giunta ad un punto di arrivo. Alcune ragazze fondano l'Associazione Nazionale Aspiranti Donne Soldato (ANADOS) che, al pari di altri movimenti femministi, ha dato un grande contributo all'ingresso femminile nell'esercito.

Seguendo l'evoluzione dei movimenti femministi sul punto, occorre osservare che già durante la Rivoluzione francese le donne rivendicano il diritto di partecipare attivamente alla vita sociale e la possibilità di combattere per la nazione. Non si fa alcun riferimento alla differenza naturale tra uomo e donna: anzi, la convinzione di essere parte indistinta del genere umano abbatte ogni possibile diversità sociale e sessuale. Dal 1792 le richieste di contribuire alla difesa del proprio Paese si fanno più pressanti. Le rivoluzionarie reclamano il diritto di prendere parte attiva alla vita politica, sia in forza del grande contributo che potranno apportare sia impegnandosi ad assolvere i doveri che da esso derivano. Per essere considerate vere cittadine le donne chiedono di imbracciare le armi; l'idea di sacrificarsi combattendo eroicamente alla stregua dei soldati pervade fortemente gli animi femminili, tanto che vengono formati da Théroigne de Méricourt i battaglioni delle *Amazones*²⁵. Si cerca di appianare il più possibile le differenze esterne, le donne si abbigliano come i soldati e viene bandito tutto ciò che è considerato troppo femminile, la Méricourt «propone l'immagine dell'essere ibrido per superare la mortificazione iscritta nella natura delle donne»²⁶. Con la fine della Rivoluzione, però, ogni sforzo compiuto dalle donne per godere dei diritti politici è vanificato, vengono ristabilite le differenze di genere e ribaditi i ruoli ben distinti tra professioni maschili e femminili. Le rivendicazioni femministe riprendono con grande intensità all'inizio del XX secolo, prima dello

24. Macioti Maria Immacolata, Marucci Gabriella, «Donne e organizzazione militare: quali radici per questa ricerca sociale?», in *Rivista trimestrale di scienze dell'amministrazione*, 3-4, 1993, pp. 217-227.

25. Fiorino Vinzia, «Essere cittadine francesi: una riflessione sui principi dell'89», in *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, a cura di Bonacchi Gabriella, Groppi Angela, Laterza, Bari, 1993, p. 68.

26. *Ibidem*.

scoppio delle grandi guerre. Obiettivo principale delle suffragiste è il diritto di voto. In tutta Europa le richieste di partecipare attivamente alla vita pubblica sono sempre più pressanti, ma, con l'avvento dei conflitti, la questione del voto viene accantonata. L'esigenza di far fronte alle necessità sorte dal combattimento spinge le donne verso la consapevolezza di rendersi utili in vari campi. La lontananza maschile e il bisogno di manodopera inducono le mogli e madri di famiglia a ricoprire incarichi riservati all'uomo. La mobilitazione femminile è massiccia in Francia, Inghilterra, Germania, le donne vengono impiegate nelle fabbriche, negli ospedali e in ausilio alle truppe al fronte. Nel 1917 in Gran Bretagna vengono costituiti i *Women's Army Auxiliary Corps*, un'unità femminile con incarichi secondari. L'idea di una donna soldato, però, non piace all'opinione pubblica che accusa le volontarie di voler imitare i combattenti. In questo contesto matura e diventa più forte il sentimento femminile di poter ambire a nuove professioni, la consapevolezza di aver servito la nazione grazie alle proprie capacità allarga le vedute professionali delle donne. Le femministe francesi rivendicano la possibilità di godere della formazione scolastica maschile e d'intraprendere nuove carriere. In Inghilterra e in America si sviluppa una letteratura incentrata sulle tematiche femminili che esalta l'essere donna. Accanto a queste tendenze sorte dalle necessità belliche, non mancano, tuttavia, i movimenti pacifisti femminili. Fondato nel 1915, il *Women's Peace Party* riunisce i movimenti femminili contrari al conflitto, nei vari paesi. L'idea di opporsi ad un guerra voluta dall'uomo rispecchia, secondo le pacifiste, i principi di umanitarismo insiti da sempre nell'animo femminile. Hèlen Brion, insegnante e sindacalista, condanna ogni azione bellica, dicendo di fronte al Consiglio di guerra: «sono nemica della guerra in quanto femminista; la guerra è il trionfo della forza bruta, e il femminismo può trionfare solo per forza morale e valore intellettuale»²⁷. Il prevalere, durante il conflitto, di sentimenti quali il patriottismo e la solidarietà verso i soldati portano, in breve, all'esaurirsi di tali movimenti. C'è da sottolineare infine che l'obiettivo principale delle femministe dall'inizio del secolo – il diritto di voto – durante il conflitto assume diverse sfumature. Inizialmente, infatti, è strettamente legato ai principi pacifisti di cui soprattutto le donne si fanno portatrici, mentre in seguito il suffragio si rivendica, in forza del contributo femminile durante i combattimenti, come un riconoscimento delle loro capacità²⁸. Prima della guerra le donne volevano la parità

27. Thébaud Françoise, «La Grande Guerra: età della donna o trionfo della differenza sessuale?», in *Storia delle donne in Occidente. Il Novecento*, a cura di Duby Georges, Perrot Michelle, Laterza, Bari, 1992, p. 69.

28. Thébaud, *op. cit.*, p. 71.

dei diritti, senza tenere in considerazione le diversità naturali tra uomo e donna. Il conflitto, pur offrendo nuovi sbocchi lavorativi, ridefinisce nettamente la divisione tra incarichi maschili e femminili. Negli anni Settanta i movimenti femministi rivendicano un'uguaglianza che tenga conto della specificità femminile²⁹. La donna, per le sue particolari qualità, può portare benefici all'interno della società. Si fanno più pressanti le richieste di assistenza statale ai carichi familiari, per permettere alle donne maggiore partecipazione alla vita politica del paese. In questo periodo comincia debolmente a farsi strada negli animi femminili l'idea di poter contribuire attivamente alla difesa dello Stato, all'interno di un esercito regolare. Le varie proposte di legge e il lungo iter testimoniano le difficoltà incontrate dalle promotrici di tale progetto, che vengono osteggiate dai pregiudizi legati al ruolo femminile. Bisogna anche sottolineare che non tutti i movimenti femministi erano favorevoli alla donna in armi: anzi, il progetto di arruolare le volontarie era decisamente osteggiato dai gruppi femminili pacifisti. Tale concezione viene espressa, in sede di discussione, dall'on. Nardini di Rifondazione Comunista. Secondo l'on. Nardini³⁰, non è possibile adattare la donna e il corpo femminile alla vita militare, la natura stessa dell'animo femminile impedisce alla donna, che è portatrice di vita, di diventare promotrice di morte. Diverse, quindi, sono le opinioni in tema di donne soldato. Anche all'interno del mondo femminile si può assistere ad una spaccatura tra chi è contrario allo scoppio di un conflitto, e di conseguenza condanna la partecipazione femminile ad esso, e chi vede invece l'ingresso delle volontarie nelle caserme come l'aprirsi di nuovi orizzonti professionali. Qualunque possa essere l'opinione in proposito, non resta che aspettare e constatare con il tempo se la presenza femminile nell'esercito potrà apportare dei vantaggi, così come ne ha portati nella vita politica e sociale.

²⁹. Palazzani Laura, «La cittadinanza tra uguaglianza e differenza: le istanze del femminismo giuridico», in *Archivio Giuridico*, 1999, p. 324.

³⁰. Nardini Maria, relazione del 19 febbraio 1997 in sede di Commissione referente, dossier provvedimento Nr. 242/1.

1.3.2 La legge n. 380 del 20 ottobre 1999 «Delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»

Il lungo *iter* legislativo giunge ad una svolta definitiva solo nel 1999 quando, su proposta dell'on. Spini, viene approvata a larga maggioranza la legge che istituisce il servizio militare volontario femminile. Con l'approvazione della legge 20 Ottobre 1999 n. 380 viene rivoluzionata la fisionomia dell'esercito e per le donne si aprono nuove prospettive lavorative. Non aveva più nessun senso, infatti, riservare interamente all'uomo le attività finalizzate alla difesa del nostro paese, negando alle donne la possibilità di intraprendere la carriera militare. In questo modo alle volontarie viene offerta la possibilità di contribuire alla modernizzazione di un'istituzione statica, e viene concesso loro il pieno diritto-dovere di combattere per la nazione. Il cambiamento non è di poco conto e richiede uno studio attento della materia, per far sì che si creino le condizioni ottimali ad assicurare l'integrazione femminile nelle Forze armate. Essendo l'ultima in Europa ad attuare una riforma di questo genere, l'Italia potrà usufruire, tuttavia, del vantaggio di «apprendere dalle esperienze degli altri Stati»³¹ e interessarsi finalmente ai problemi concreti che si prospettano nella regolamentazione della materia. La forma adottata dal Parlamento è quella della delega al Governo. Si è preferito infatti ridurre i tempi di attuazione della legge, affidando all'esecutivo il compito di disciplinare nel dettaglio la materia³².

La legge 380/99 è costituita da un solo articolo, composto da nove commi e prevede l'emanazione di una serie di decreti legislativi e ministeriali entro sei mesi. In linea di massima il Governo s'impegna a garantire il rispetto delle pari opportunità sia per quanto riguarda l'accoglienza nelle caserme che per la tutela delle carriere delle donne. Vengono applicate ai soldati con figli le norme vigenti per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, tenendo conto dello status dei militari. Un Comitato consultivo ha il compito di assistere il capo di Stato maggiore della Difesa e il comandante generale della Finanza per il coordinamento e la valutazione dell'inserimento delle donne. Per facilitare l'integrazione, la legge stabilisce, in via transitoria e per i primi tre anni, un limite di età per l'ammissione ai concorsi di 35 anni, invece dei 32 previsti. Si vuole consentire, in questo modo, l'accesso delle donne nelle Accademie, negli Stati maggiori e in alcuni Corpi tecnici, per poter for-

³¹ Ten. Gen. Speciale Riccardo, «Servizio militare, servizio civile e Costituzione», intervento del Sottocapo di Stato Maggiore dell'esercito alla Tavola Rotonda svolto all'Università degli Studi «La Sapienza», Roma, 20 febbraio 2001.

³² Spini Valdo, Isman Fabio, *Naia? No grazie. Un esercito di mestiere, con le donne, e non una leva obbligatoria*, Baldini&Castoldi, Milano, 1997, p. 70.

nire un ambiente non totalmente maschile nel momento in cui le nuove volontarie entreranno a far parte delle Forze armate. Le prime soldatesse rivestiranno, quindi, il ruolo di ufficiali che consentirà loro di mettere a disposizione delle nuove leve la propria esperienza e le proprie conoscenze. Questa scelta si rivela vantaggiosa sotto altri aspetti. Innanzitutto perché il numero degli ufficiali è inferiore a quello delle altre reclute, e quindi l'integrazione di una percentuale minima di donne risulterà meno problematica. Inoltre l'introduzione di donne ufficiali risponde alla necessità di promuovere un rapido inserimento delle stesse nelle caserme³³. Tramite nomina diretta, infatti, verranno selezionate donne già laureate che non hanno bisogno di essere formate in accademia, e per le quali sarà necessario solo un corso di addestramento della durata di un anno. Nel 2000 si è deciso di procedere a nomina diretta per arruolare personale femminile che ricopra incarichi dove le Forze armate sono carenti di organico, cioè nelle specialità di ingegnere, psicologo e più in generale nella sanità, e nell'amministrazione e commissariato. Il grado ricoperto dalle donne è quello di tenente.

Per quanto riguarda i ruoli, dopo lunghe discussioni, sembra vi sia una posizione di netta apertura per cui «la donna militare non deve essere istituzionalmente discriminata, né devono esistere limitazioni nell'area d'impiego lasciando così prevalere il principio dell'impiego totale»³⁴. Cosa che non avverrà subito in quanto, pur non avendo preclusione di carriera, le volontarie non potranno essere impiegate «in situazioni di estremo rischio a diretto contatto con il nemico»³⁵. Si dovrà, quindi, prestare maggior attenzione ai criteri di selezione del personale e se per alcune mansioni si terrà conto della «specificità femminile», in altri non potranno essere tollerate differenze, neppure nelle qualità fisiche tra uomini e donne. Chiaramente la selezione psico-attitudinale sarà effettuata tenendo conto degli stessi criteri per uomini e donne, la motivazione personale, le qualità morali e di carattere, la presenza di eventuali problemi psichici, ecc. Per quanto riguarda gli *standard* fisici essenziali, invece, si dovranno considerare le particolari caratteristiche femminili, e prevedere valori differenziati che, comunque, non significano minor rendimento. Di questi suggerimenti il Governo si è servito per emanare i vari provvedimenti attuativi della delega.

³³. De Lisi Simona, Alhadeff Jan, «Introduzione di una componente femminile nel mondo militare», in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, n. 4, ottobre-dicembre, 1999, pp. 30-50.

³⁴. Castellucio Luciano, «La condizione militare femminile nelle Forze armate. Aspetti legislativi e problemi di integrazione nel rispetto della specificità femminile», Atti del Convegno *Il servizio militare femminile: un'occasione di pari opportunità?*, Comando Militare «Friuli-Venezia Giulia», Trieste, 12 giugno 1998.

³⁵. De Lisi Simona, Alhadeff Jan, *op. cit.*, p. 34.

Il primo e più importante è il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 che regola il reclutamento su base volontaria, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nella Guardia di finanza. L'art. 2 prevedeva sia per gli uomini che per le donne di essere «celibi o nubili, vedovi e vedove e senza prole», non solo al momento dell'ingresso, ma anche durante tutto il periodo di Accademia. Questo per garantire la massima disponibilità dell'allievo ai corsi e all'addestramento. I militari potevano godere appieno della possibilità di diventare genitori solo dopo aver terminato l'Accademia. Non mancavano le eccezioni per cui, in alcuni casi, venivano concesse licenze speciali a chi aveva quasi terminato il corso di studi. Queste disposizioni, però, sono state dichiarate incostituzionali con sentenza 12 novembre 2002, n. 445, poiché, secondo la Corte, «rientra nelle libere scelte del singolo valutare se e come conciliare le situazioni e le esigenze derivanti dal matrimonio con le esigenze, gli impegni e i doveri discendenti dallo *status* militare cui egli aspira». L'art. 4 fa riferimento alla legge 30/12/71, n. 1204, per la tutela della donna in stato di gravidanza. Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi successivi al parto il personale femminile viene esonerato dallo svolgimento di attività militari pericolosi, faticosi ed insalubri, senza che ciò comporti alcuna penalizzazione professionale. Dovranno, quindi, essere stabilite delle mansioni compatibili con lo stato particolare della donna dal primo al settimo mese di gravidanza e in seguito al parto si dovrà prevedere un'assistenza particolare sia sotto forma di servizi (per esempio nursery) che di agevolazioni. In base all'esperienza degli altri paesi si osserva come la maternità è una delle questioni che più hanno sollevato dubbi e perplessità riguardo all'introduzione delle donne nelle Forze armate. Durante la guerra del Golfo, per esempio, l'immagine delle donne militari con il figlio in braccio prima di partire aveva suscitato particolare scalpore. I mezzi d'informazione americani avevano parlato di *mom's war*, mettendo in luce il problema dei figli lasciati a casa. Un problema ancora più sentito nel caso di coppie militari o di genitori *single*. Proprio in questi casi è necessario che le Forze armate prevedano programmi concreti di assistenza alle famiglie. Un altro provvedimento fondamentale è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 16 marzo 2000 che stabilisce le misure di altezza per il reclutamento del personale nelle Forze armate. Si è voluto tenere conto delle particolari caratteristiche femminili per non creare inutili discriminazioni dal momento che il reclutamento in unità di carattere prevalentemente tecnico e logistico può essere effettuato anche senza tener conto di parametri fisici identici. Sono quindi stati previsti due diversi *standard* per quanto riguarda i limiti di altezza per poter accedere al ruolo di ufficiale, sottufficiale e volontario di truppa: non inferiore a 1,65 metri per gli uomini e

a 1,61 metri per le donne. Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri l'altezza minima consentita è 1,70 m. per l'uomo e 1,65 m. per la donna. Gli stessi parametri, invece, sono stati stabiliti per gli ufficiali piloti della Marina e per quelli dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica: non inferiore a 1,65 e non superiore a 1,90 m. In questo caso non è stato possibile ammettere differenziazioni nelle caratteristiche fisiche. Una volta fissati degli *standard* per ogni singolo compito, soprattutto all'interno di unità operative, coloro che non li raggiungono, che siano uomini o donne, «rappresentano un pericolo per sé stessi e per gli altri»³⁶. Non è quindi pensabile né un abbassamento del livello per permettere un più facile accesso, né precludere a priori l'ingresso delle donne.

Per questo motivo si è attuata una differenziazione anche nelle prove fisiche che i soldati devono superare per accedere a determinati ruoli. Lo scopo non è quello di rendere più semplice possibile l'ingresso nelle Forze armate, ma di attuare, dove è opportuno, delle distinzioni. Si è quindi effettuata una divisione dei *test* per l'immissione dei ruoli in due categorie: i *test gender free* e i *test gender fair*. I primi regolano l'accesso a incarichi la cui prestazione non è legata al sesso e i criteri di selezione stabiliti sono i medesimi per entrambi. La selezione deve permettere di arruolare un organico con determinate qualità fisiche: alle donne verrà richiesto, infatti, di svolgere le stesse mansioni di un uomo, in completa integrazione. I secondi, invece, sono quelli il cui livello della prestazione è legato al sesso e i parametri sono differenti per uomini e donne, ma questo non significa automaticamente minor rendimento: si tratta solo di ricoprire ruoli in cui non è determinante la prestazione fisica.

Tra i numerosi problemi affrontati non mancano quelli riguardanti la divisa e il contegno delle volontarie. Nei mesi precedenti l'approvazione della legge erano stati oggetto di studio l'abbigliamento, il comportamento e il trucco che le ragazze dovranno tenere se decideranno di arruolarsi. Un intero *dossier* intitolato «individuazione delle linee di *Policy* in materia di reclutamento femminile» si occupa di regolare il contegno e il modo di vestire delle donne-soldato. Le giacche delle uniformi devono essere ad un petto perché mettono in risalto l'immagine femminile ed è il modello più utilizzato dai paesi esteri. Le gonne sono lisce, con spacco posteriore, sono corte al massimo quattro dita sopra il ginocchio. Le scarpe a foggia intera, *decolté*, senza mascherina, lisce e con tacco medio. I capelli devono essere raccolti al fine di permettere l'uso corretto dei capi di equipaggiamento, tra cui il casco. Il trucco è sobrio e semplice, viene vietato l'uso dello smalto per le unghie e, se si indossa l'uniforme, gli unici gioielli consentiti sono la fede e discreti orecchini. Le discussioni più accese si sono avute per quanto riguarda la biancheria intima. Qualcuno soste-

³⁶. De Lisi Simona, Alhadeff Jan, *op. cit.*, p. 66.

neva la libera scelta dei capi di biancheria, mentre per altri l'amministrazione doveva deciderne la foggia. Ulteriore problema era decidere se concedere una provvigione per l'acquisto di tali prodotti o se lasciare interamente le spese a carico delle utenti. Poteva venire violato il principio di parità qualunque scelta fosse stata effettuata. L'esercito fornisce gratuitamente agli uomini la biancheria intima, ma «non si ritiene conveniente distribuire biancheria intima e generi per l'igiene personale»³⁷ alle volontarie, mentre un'indennità speciale sembra ingiusta nei confronti degli uomini. Si è preferito, alla fine, ricorrere «al libero mercato»³⁸ per l'acquisto di tali prodotti, concedendo un rimborso spese alle volontarie.

Per rendere possibile la pacifica convivenza tra uomini e donne all'interno delle caserme è indispensabile adeguare le infrastrutture in modo da consentire la salvaguardia della *privacy* femminile. Serve, quindi, costruire nuovi alloggiamenti o adattare quelli già esistenti. Facendo riferimento a quanto provato ed attuato da altri eserciti³⁹, si può ipotizzare che l'infrastruttura di base dell'allievo donna o uomo debba essere la stessa sia nella fase di addestramento iniziale, sia nella specializzazione e nelle missioni operative. La caserma, però, non dovrà permettere promiscuità, pertanto bisogna prevedere camerate separate per uomini e donne. A questo proposito nascono le prime difficoltà e, se anche si è provveduto a modificare la struttura di alcune caserme, il problema persiste per quanto riguarda la configurazione dei sommergibili e delle navi, considerati soprattutto i tempi ristretti voluti dalla legge⁴⁰. Le Accademie che si sono attrezzate in breve tempo per accogliere le volontarie lamentano in misura maggiore il rischio derivante dalle implicazioni sessuali provocate dalla convivenza piuttosto che gli oneri economici cui bisogna far fronte. A questo proposito è necessario riportare le parole del rappresentante delle Forze armate al Senato nel corso del dibattito riguardante la proposta di legge as. 3495, per cui «si può ragionevolmente affermare che il provvedimento non comporta oneri né sotto il profilo dei reclutamenti, rientrando il personale femminile nell'ambito delle entità programmate, né sotto il profilo degli adeguamenti infrastrutturali che potranno, anche in relazione alla gradualità dei reclutamenti, rientrare negli

37. Gruppo di Progetto «Inserimento delle donne nell'Esercito», Stato Maggiore dell'Esercito, *Donne-Esercito, proposta preliminare di progetto*, Roma, 23 settembre 1999, p. 37.

38. Chianura Carlo, «Gonna, tacchi e fucile ecco le donne soldato», in *La Repubblica*, 3 giugno 1999.

39. Devilliss Margaret Conrad, «Gender Integration and Unit Deployment: A Study of Gi Jo», in *Armed Forces and Society*, n. 4 summer, 1985, pp. 523-552.

40. Cuzzocrea Annalisa, «Donne soldato entro il 2000, forse è troppo tardi», in *La Repubblica*, 22 ottobre 1999.

ordinari interventi manutentori del patrimonio immobiliare della difesa»⁴¹. Vengono in questo modo fatte tacere quelle obiezioni sui costi eccessivi che l'adozione della legge n. 380 avrebbe provocato. L'Accademia militare di Modena⁴² è già in regola con le modifiche strutturali necessarie ad accogliere non più di 45 donne, corrispondente al 15% del totale dei posti disponibili. La Scuola di Armi e di Applicazioni di Torino si dichiara pronta a ricevere un numero limitato di volontarie (15-20) e ha provveduto a preservare loro determinati spazi, ma è stato anche previsto lo stanziamento di 150 milioni nel caso in cui il numero delle allieve aumenti notevolmente. Restano dubbi sulle stazioni dei carabinieri, poiché soprattutto quelle più piccole e periferiche avranno difficoltà ad attrezzarsi per ospitare uomini e donne insieme. Problematico sarà anche l'introduzione delle donne-soldato nei ruoli di sottufficiali e di volontarie di truppa. Si richiederà, infatti, uno sforzo maggiore e costi sostenuti per riuscire ad adeguare le strutture ad un numero elevato di volontarie, senza considerare che le operazioni di arruolamento prenderanno diverso tempo. Per queste ragioni si è preferito fissare al 2001 la data in cui le donne sottufficiali e le volontarie di truppa potranno fare il loro ingresso nelle caserme. A facilitare la loro integrazione contribuiranno le istruttrici che nel 2000 sono entrate nell'esercito per nomina diretta e che per prime hanno affrontato i problemi legati all'ambiente militare. Per le volontarie di truppa si prospettano ulteriori difficoltà dal momento che i requisiti psicofisici necessari per l'ammissione in questo ruolo sono gli stessi degli uomini. Le mansioni cui sono adibite le donne sono piuttosto impegnative in quanto «i volontari di ferma breve devono acquisire la capacità di agire sul campo di battaglia ed in operazioni particolari, sviluppando l'attitudine di autodifesa e la capacità di agire individualmente in coppia o in *team*»⁴³, è indispensabile, quindi, una completa integrazione tra le due parti. Di conseguenza si è scelto di ritardare fino al 2002 l'accesso femminile al 253° Reggimento Addestramento Volontari di Ascoli Piceno, l'unico reparto in cui i lavori di ristrutturazione sono cominciati nell'ottobre 1999, in modo da disporre di strutture funzionali ed adeguate.

In un secondo tempo dovranno essere attuate concretamente misure per salvaguardare la «mamma soldato», tenendo nella giusta considerazione le sue specifiche esigenze legate alla famiglia e alla cura dei figli. Sarà necessario crea-

⁴¹. Camera del Senato, XIII legislatura, disegno di legge n. 3495, Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile.

⁴². Mercuri Claudio, «Donne in divisa, è legge: prima le carabiniere», in *Il Corriere della Sera*, 29 settembre 1999.

⁴³. Gruppo di Progetto «Inserimento delle donne nell'Esercito», *Stato Maggiore dell'Esercito, Donne-Esercito, proposta preliminare di progetto*, Roma, 23 settembre 1999.

re, nei pressi dei grossi centri militari, un'organizzazione infrastrutturale e di servizi che aiuti la donna ad assolvere ugualmente gli incarichi professionali, senza grandi preoccupazioni, anche se in presenza di un figlio in tenera età. Altrimenti, come è stato rilevato per il caso americano, molte donne non saranno più in grado di conciliare la vita familiare con l'occupazione militare, optando, nella maggior parte dei casi, per la prima.

L'adozione della legge 380 ha sicuramente rivoluzionato le Forze armate italiane, ma non ha sedato le numerose polemiche che l'hanno accompagnata durante il suo lungo iter legislativo e, se i giornali hanno dato scarso risalto alla notizia, l'opinione femminile si schiera in due fazioni. Tra coloro che hanno esultato per l'attesa riforma vi sono indubbiamente le componenti dell'ANADOS (Associazione Nazionale Aspiranti Donne Soldato), capitanate dal presidente Debora Corbi. Memori dell'esperienza effettuata nel '92 presso la Scuola Militare la Nunziatella, durante la quale 29 ragazze furono «arruolate» per tre giorni, si sono sempre battute per l'approvazione della legge, offrendo anche un valido contributo per la formulazione del testo finale. Tra le contrarie vi sono le pacifiste che da sempre rifiutano ogni genere di conflitto e una parte dell'opinione femminile che, da quanto emerge dalle prime interviste, si è dichiarata poco propensa a intraprendere la carriera militare.

Questi dati, però, non sembrano trovare riscontro nell'adesione massiccia ai bandi di concorso relativi al reclutamento nelle Accademie Militari della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000. L'Accademia Militare di Modena ha ricevuto 12692 domande di cui il 54,91% da parte di donne, all'Accademia Navale di Livorno sono state presentate 7444 domande, di cui il 57,04% da donne, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli ne ha ricevute 12546 e la percentuale delle concorrenti è stata del 50,84%⁴⁴. Nel frattempo si è già provveduto ad ammettere le prime donne ufficiali che, dopo aver superato un concorso e aver frequentato un corso di otto mesi, saranno considerate in servizio permanente ed effettivo. A questo proposito bisogna rilevare che già durante le impegnative selezioni che hanno preceduto l'ingresso in Accademia, le ragazze si sono rivelate più in gamba degli uomini nei test culturali e non hanno perso punti neppure negli altri esami.

Le cose sono andate diversamente per le aspiranti cadette della Accademia Militare di Modena, che hanno trovato parecchie difficoltà nel superare le prove fisiche⁴⁵. Delle 12.546 candidate hanno passato la selezione solo 54

⁴⁴. www.difesa.it/approfondimenti/servizio-femminile/index.htm

⁴⁵. Mirelli Marco, «Modena, decimate le aspiranti cadette», in *Il Corriere della Sera*, 22 agosto 2000.

ragazze che difficilmente riusciranno a coprire i 59 posti (su 294) a loro disposizione. Oltre alle prove ginniche è necessario, oltretutto, sostenere una prova scritta di cultura generale ed una di matematica in forma orale. I test di efficienza fisica contenuti nel bando di ammissione stabilivano dei parametri di riferimento necessari al conseguimento dell'idoneità. Le concorrenti, per essere giudicate idonee, dovevano superare almeno una delle quattro prove previste. La prima consisteva nell'effettuare un minimo di otto piegamenti sulle braccia. La seconda richiedeva di saltare un'altezza non inferiore ad un metro. Per superare la terza era necessario salire una fune di 4 metri in un tempo massimo di 60". L'ultima contemplava una corsa piana di 1000 metri in un tempo massimo di 7'. Di fronte ad un insuccesso così clamoroso, le aspiranti si sono giustificate dicendo di non aver avuto il tempo sufficiente per prepararsi e il Ministro della Difesa Sergio Mattarella ha dato indicazioni alla direzione generale del personale militare affinché le prove di efficienza fisica siano ripetute. Il motivo è semplice: si è scoperto che gli aspiranti cadetti maschi hanno avuto più tempo per prepararsi. Hanno saputo i criteri di svolgimento delle prove sin dal 4 gennaio scorso, mentre alle candidate di sesso femminile le informazioni sono pervenute quattro giorni prima dell'inizio delle selezioni. Per evitare di essere accusati di disparità di trattamento fra candidati di sesso diverso allo stesso concorso, si è deciso di far ripetere la prova dando ugual preavviso ad entrambi i candidati.

È ancora presto per poter dire con certezza quali siano i vantaggi concreti che l'ingresso delle donne produrrà nelle Forze armate italiane. Sicuramente la presenza di numerose aspiranti porterà a dure selezioni e contribuirà a sollevare il livello dell'esercito. Senza considerare che la spinta etico-morale e l'entusiasmo manifestato dalle donne produrrà certamente cambiamenti notevoli e positivi. È importante, quindi, sollecitare il più possibile il processo d'integrazione femminile nelle caserme. Questo richiederà un notevole sforzo da parte dell'istituzione militare che comunque può godere appieno dei benefici portati dall'entusiasmo e dalla determinazione delle volontarie. Le donne che decidono di arruolarsi, infatti, sono spinte da un forte desiderio di autonomia e dalla consapevolezza di intraprendere nuove possibilità di carriera. In conclusione non si può che vedere di buon occhio l'ingresso «di nuova linfa all'interno della difesa»⁴⁶ e, se anche ciò dovesse provocare il sorgere di nuovi problemi, sarà indubbiamente utile usufruire dell'esperienza già acquisita dalle Forze armate degli altri Paesi NATO.

⁴⁶ Chianura Carlo, «Gonna, tacchi e fucile ecco le donne soldato», cit.

2. Le donne in guerra e nelle missioni di pace

2.1 Le convenzioni internazionali

Per avere una visione globale della situazione a livello internazionale, è necessario analizzare i testi che hanno reso possibile l'integrazione femminile nelle Forze armate a partire dalla tutela delle pari opportunità.

La prima Carta alla quale le successive convenzioni si sono ispirate è la Carta di San Francisco del 1945. L'articolo 1 e l'art. 55 del documento sanciscono come principi fondamentali il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo... «senza distinzione di sesso».

La dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1948, anche se ha solo valore programmatico, promuove il concetto di uguaglianza. Il principio di non discriminazione e di libertà dell'individuo sono stabiliti dagli artt. 1 e 2. Più avanti altre disposizioni tutelano le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento nell'ambito lavorativo. Non sono presenti nel testo norme che parlano espressamente del servizio militare femminile, ma viene fatto riferimento al diritto di «libera scelta dell'impiego» (art. 23), e di eguale retribuzione per eguale lavoro: si apre così la strada al servizio militare per le donne dal momento che questo viene considerato come impiego pubblico.

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950 e ratificata dall'Italia, ribadisce all'art. 14 il diritto alla parità di trattamento. L'art. 4 fa riferimento al servizio militare, a quello civile, a tutti i compiti svolti da personale militare o civile in occasione di periodi di crisi o calamità e a quelli che costituiscono un normale dovere per il cittadino. La norma considera tali servizi come obblighi ai quali devono adempiere uomini e donne senza distinzione.

È rilevante anche il Patto Internazionale sui diritti civili e politici che viene associato al Patto per i diritti economici, sociali e culturali entrati in vigore in Italia nel 1976 che riaffermano il diritto di accesso a parità di trattamento degli appartenenti ai due sessi nel pubblico impiego. Il Patto riprende nei contenuti essenziali i principi esposti nella Convenzione del 1950, ma se ne differenzia per la sua natura vincolante e non programmatica.

La convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite del 1979, afferma, all'art. 10, l'impegno degli stati aderenti di prendere le adeguate misure per «eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione», e soprattutto devono essere garantite «le medesime condizioni di orientamento professionale, d'accesso agli studi, di acquisizione dei titoli negli istituti d'insegnamento di ogni ordine e grado...». In base al testo della Convenzione, ratificata dall'Italia e quindi vincolante, le donne, avendo diritto alla medesima istruzione degli uomini, potrebbero frequentare i corsi delle accademie, qualora ne avessero le capacità⁴⁷. Ciò potrebbe dare origine ad una serie di ricorsi contro le scuole militari che respingano le domande di ammissione da parte delle candidate che siano in possesso dei requisiti. Per evitare di creare una situazione del genere, il legislatore italiano ha promulgato una legge successiva e specifica, in modo da poter derogare all'art.10 della Convenzione, giustificando, in questo modo, la preclusione delle donne all'istruzione impartita nelle accademie.

Maggiore importanza riveste la Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra e quella sul miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi delle Forze armate terrestri. Secondo la studiosa M.R. Saule, anche se il testo non fa mai riferimento diretto alla presenza femminile in veste di personale militare, tuttavia non si esclude che, tra le categorie di persone catturate e quindi destinatarie del trattamento previsto dalla Convenzione stessa, siano comprese anche le donne. Secondo l'autrice della precedente affermazione, anche se non viene espressamente fatto riferimento alla partecipazione femminile ai conflitti, la denominazione «prigioniero di guerra» è piuttosto indefinita e sicuramente non esclude il contingente femminile. Altre disposizioni lasciano intravedere l'esistenza di una, seppure lontana, idea di istituire un servizio femminile volontario, tenendo conto dell'opera prestata dalle ausiliarie durante il conflitto.

Importante è anche il testo dell'art. 88, 2° e 3° comma, sui prigionieri di guerra che fa espresso riferimento alla condizione femminile. Il secondo comma enuncia l'obbligo di non condannare le donne catturate in guerra ad una pena più severa di quella che verrebbe inflitta alle volontarie che prestino servizio nella fila dello stato in cui sono detenute. Inoltre le prigioniere non dovranno essere assoggettate ad un trattamento diverso rispetto a quello che

⁴⁷ Saule Maria Rita, «Il servizio militare femminile e le convenzioni internazionali», in *Iustitia*, n. 3, 1981, pp. 275-289.

verrebbe somministrato, a parità di condizioni, al personale femminile della potenza che le ha catturate. Ciò che traspare dal contenuto della norma è la volontà dei paesi che hanno aderito alla Convenzione di arruolare personale femminile nei loro eserciti «il cui trattamento sarebbe stato utilizzato come parametro in relazione al trattamento delle prigioniere di guerra straniere». Il 3° comma dell'art. 88 sembra, però, rendere vana questa possibilità, perché afferma che le prigioniere in ogni caso non potranno essere condannate a pene più severe, o comunque subire un trattamento diverso da quello che viene applicato agli uomini che commettano un'infrazione analoga. In effetti se l'Italia avesse partecipato ad un conflitto, avrebbe potuto, senza difficoltà, mettere in pratica solo quest'ultima disposizione, in quanto fino alla legge 380 del 1999 l'esercito non arruolava personale femminile.

Così, in modo graduale, quasi tutti i paesi NATO hanno consentito l'ingresso delle donne nell'esercito. Ogni stato ha trovato o sta cercando una sua via all'integrazione femminile.

Dei sedici paesi NATO l'unico che non ha le donne soldato è l'Islanda il quale, non disponendo di Forze armate regolari, ma solo di una Guardia Costiera che non ha lo statuto militare, costituisce un caso a sé stante. Perfino il Lussemburgo può annoverare una quarantina di donne soldato in un esercito composto da circa ottocento persone.

2.2 Le sentenze della Corte di Giustizia delle comunità europee: il caso Tanja Kreil.

La Corte di Giustizia più volte si è occupata di conciliare i principi di parità con le scelte di difesa interna che, nell'ambito di ogni nazione, subiscono particolari deroghe. Il ricorso che ha destato più scalpore è quello che vede contrapposta un'aspirante giovane recluta e una norma costituzionale tedesca che vietava l'arruolamento femminile.

L'interessata, Tania Kreil⁴⁸, essendo in possesso di un diploma in elettrotecnica, aveva presentato domanda di arruolamento nel servizio di manutenzione elettronica delle armi nelle Forze armate tedesche (*Bundeswehr*). La candidatura era stata respinta, prima dal centro di reclutamento poi dall'amministrazione centrale del personale, a causa del regolamento che consente alle donne di entrare nell'esercito solo volontariamente e unicamente nei servizi di sanità e

⁴⁸. Sentenza Tanja Kreil c. Repubblica federale di Germania, 11 gennaio 2000, procedimento C-285/98.

nelle unità di musica militare. Il rifiuto era fondato anche su una norma costituzionale che prevedeva il servizio militare obbligatorio solo per gli uomini. La Kreil, allora, si era rivolta al tribunale amministrativo di Hannover, dichiarando che il rigetto della sua domanda, per motivi legati al sesso, era contrario alle norme di diritto comunitario e in particolare alla direttiva del Consiglio n. 76/206 CE. Quest'ultima tutela il principio dell'uguaglianza di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne l'accesso all'impiego, la formazione professionale e le condizioni di lavoro. L'art. 2 stabilisce delle deroghe ai diritti tutelati dalla direttiva. Gli artt. 3 e 5 impongono agli stati membri di eliminare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che violano il principio di parità e la revisione delle disposizioni per le quali non si ritiene più necessario utilizzare criteri distinti per uomini e donne.

Il giudice nazionale, data la complessità della materia, decise di sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Il caso, in effetti, non era di facile soluzione, da una parte la normativa interna e addirittura costituzionale vietava alle donne di svolgere servizi che comportino l'uso di armi, dall'altra una Direttiva CE e una serie di Convenzioni tutelavano l'uguaglianza di trattamento. Per dimostrare la legalità del proprio ordinamento, il governo tedesco sostenne che le materie inerenti alla difesa, essendo comprese tra quelle di politica estera e di sicurezza comune, sono riservate alla competenza esclusiva dello stato membro. Secondo l'art. 297 del trattato CE, la Germania può adottare tutti i mezzi necessari che ritiene opportuni alla propria salvaguardia, senza incorrere nella violazione della direttiva 76/207 CE. Anche ammettendo la sua applicabilità alle Forze armate, la normativa tedesca sarebbe comunque legittima in base all'art. 2, n. 2 della stessa direttiva. Quest'ultimo stabilisce «la facoltà degli Stati membri di escluderne dal campo di applicazione le attività professionali ed eventualmente le relative formazioni, per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni del loro esercizio, il sesso rappresenta una condizione determinante».

La Corte, dopo un attento studio del caso, ha emesso un giudizio che riconosce la violazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza tra i sessi. Nella sentenza, piuttosto articolata, i giudici hanno ribadito che la direttiva 76/207 CE è riferibile anche alle Forze armate, e che la deroga di cui all'art. 2 riguarda «solo specifiche attività e presuppone una valutazione della natura e delle condizioni per il loro esercizio»⁴⁹, inoltre, sempre all'art. 2, viene precisato che la necessità di tutelare la donna ha un carattere specifico e si riferisce alla differenza biologica che caratterizza i due sessi.

⁴⁹ Rizzo Alfredo, «Donne-militare: breve *excursus* della giurisprudenza comunitaria», in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, fasc. 1-2, 2000, pp. 51-57.

Per quanto riguarda la questione scaturita dall'interpretazione dell'art. 297, la Corte sostiene che la deroga deve essere interpretata in senso restrittivo, o che «da questa non è dato desumere che il concetto di pubblica sicurezza nazionale, interna ed esterna, valga in generale ad eliminare o restringere l'efficacia cogente dell'intervento normativo comunitario»⁵⁰. Infine, richiamando anche a casi esaminati in precedenza, i giudici sottolineano come, se anche in alcune materie tra cui la sicurezza interna, il margine di discrezionalità concesso ad ogni stato è più ampio, questo, però, non implica la possibilità di poter adottare una legge contraria ai principi stabiliti nel Trattato.

L'attività della Corte, che si è occupata di decidere casi analoghi, rende ancora più concreti gli impegni assunti dagli stati membri con la ratifica dei vari trattati. In questo modo, infatti, i principi contenuti nei documenti approvati dalle diverse nazioni non vengono vanificati, ma assumono la natura di obblighi vincolanti.

2.3 L'esclusione dal combattimento

Un problema scottante, che è stato ed è tuttora al centro di numerose discussioni, è il dibattito sulla possibilità o meno di destinare il personale femminile a ruoli di combattimento. La preclusione da attività che sono, comunque, fondamentali per la salvaguardia della propria nazione e che vengono riservate agli uomini sulla base di motivazioni di vario genere, appare ormai ingiustificata. In molteplici occasioni le volontarie hanno dimostrato di sopportare la tensione del combattimento al pari dei colleghi maschi. È assurdo, quindi, permettere alle donne di svolgere compiti rischiosi senza consentire loro di partecipare attivamente alle missioni operative. Le motivazioni addotte dai vari stati sono indubbiamente legate alla divisione dei ruoli e alla concezione della donna come essere fragile e debole. Immagine che non trova più riscontro nella realtà e che contribuisce a rallentare il processo d'integrazione della donna nell'esercito.

Le obiezioni sollevate a riguardo sono di diversa natura: fisica, psicologica, economica. Le prime sostengono che gli *standard* fisici femminili non sono in grado di sopportare i ritmi serrati tipici di ruoli «operativi». Le donne non hanno la massa muscolare e la struttura idonea per fronteggiare le situazioni di grave tensione e pericolo a cui sono sottoposti i reparti combattenti. Si può

⁵⁰. *Ibidem*.

affermare che «Il corpo femminile non è militarizzabile»⁵¹. Non si possono, comunque, tralasciare i vantaggi che derivano dal possedere un corpo più agile e scattante, caratteristiche tipicamente femminili.

Sarebbe, inoltre, sbagliato stabilire un abbassamento degli *standard*, per consentire l'ingresso di un elevato numero di volontarie nell'esercito. Si rischierebbe, così di minare l'efficienza delle unità operative. La soluzione ideale è quella di fissare identici requisiti fisici per uomini e donne e consentire l'ingresso solo a chi è in grado di soddisfarli.

Molte obiezioni sulle donne impegnate in prima fila sono di ordine psicologico, e fanno riferimento alla coesione dei reparti. Il sentimento che s'instaura tra soldati costretti ad affrontare determinate situazioni di rischio, assume connotazioni particolari e incrementa il senso di unità e di fratellanza. Con l'ingresso delle donne si arriverebbe alla disgregazione della coesione formatasi fra i volontari. Lo spirito di competizione e il desiderio di conquista provocherebbero fratture ed incomprensioni tali da minare la sicurezza e il cameratismo del reparto.

Un problema ulteriore è costituito dal rancore e dalla tensione sorti in seguito ad una relazione tra volontari che sia terminata. Le conseguenze porterebbero ad un calo del rendimento psicologico e fisico dovuto ad una condizione di vicinanza forzata. Questa, però, è una situazione che potrebbe tranquillamente verificarsi anche nel caso di due persone dello stesso sesso, cosa che, ultimamente, nell'ambiente militare, viene vissuta con più serenità e trasparenza.

Altro pericolo riscontrato in alcune unità è che gli uomini stessi si sentono sminuiti, perché realizzano che il ruolo, per secoli prerogativa tipicamente maschile, diventa ora accessibile anche al «sesso debole». Questa percezione contribuirebbe all'indebolimento complessivo delle Forze armate.

In riferimento alla coesione è necessario menzionare una teoria, espressa dallo studioso Charles Moskos, secondo la quale l'integrazione femminile nei reparti combattenti può instaurare un senso di cameratismo e fratellanza all'interno dell'unità⁵². Tali sentimenti, infatti, si sviluppano tra persone che combattono fianco a fianco e rischiano la vita, indipendentemente dalla loro appartenenza ad un determinato sesso.

In queste particolari condizioni ogni possibile differenza perde d'importanza, ciò che si viene a creare è un rapporto di cooperazione. Dopo aver con-

⁵¹. AA.VV., Comando Militare Regionale «Friuli-Venezia Giulia», Atti del Convegno *Il servizio militare femminile: un'occasione di pari opportunità?*, Trieste, 12 giugno 1998.

⁵². Moskos Charles, *Sociologia e Soldati*, Franco Angeli, Milano, 1994.

dotto una serie di studi sull'esperienza dei soldati americani in servizio in Honduras, nella base di Granadero, Moskos rileva che le differenze tra uomini e donne tendono a perdere di valore se i soldati vengono impiegati in operazioni ed esercitazioni complesse e per lunghi periodi.

Tra le obiezioni di ordine psicologico due sono ancora degne di nota.

La prima trae fondamento dalle motivazioni che hanno spinto il Governo israeliano ad escludere le donne dal combattimento. Si sostiene la teoria per cui la presenza del contingente femminile provoca nei soldati un sentimento di paternalismo e protezione che mette in pericolo lo svolgimento delle missioni.

L'altra obiezione alla partecipazione delle donne in reparti operativi deriva dall'analisi del conflitto arabo-israeliano. Secondo tale teoria la guerra tra palestinesi e israeliani è diventata più feroce sia per lo spirito di difesa insito nei soldati verso le loro colleghe, sia per il rifiuto dei reparti nemici di arrendersi ad un esercito composto da donne⁵³. Da ciò verrebbero vanificate le regole internazionali per l'identificazione e i comportamenti dei «combattenti legittimi».

Bisogna rilevare, però, che l'esigenza di stabilire regole generali da applicare durante un conflitto non significa automaticamente assicurarsi che vengano rispettate. La guerra causa particolari stati d'animo e tensioni che spesso inducono coloro che ne sono coinvolti a comportarsi senza tenere in considerazione le più elementari regole umanitarie.

Un'altra teoria⁵⁴ sostiene che l'ingresso delle volontarie in unità combattenti comporterebbe la necessità d'insegnare tanto alle donne quanto agli uomini ad uccidere il proprio nemico che sia maschio o femmina. I soldati dovranno esercitarsi per essere pronti un giorno a combattere contro una giovane donna che potrebbe anche essere incinta di pochi giorni che non abbia ancora provveduto agli adempimenti burocratici necessari per il riconoscimento della sua gravidanza. L'idea di togliere la vita ad una madre con un figlio è sempre stata in tutte le società, anche in quelle più primitive, una specie di tabù da non infrangere. La protezione dell'infanzia e della maternità sono considerati fondamentali principi umanitari ed è difficile che un soldato riesca a violarli senza portare in sé le conseguenze del proprio gesto.

Un altro motivo, che da anni è alla base delle motivazioni addotte dai vari paesi per escludere le donne dai reparti operativi, è costituito dall'impatto sociale che la notizia dell'uccisione o della cattura di una volontaria provo-

⁵³. Ferrari Giuliano, «Donne nelle Forze armate. Alcune possibili conseguenze militari e sociali», in *Donne e Forze armate*, cit., p. 154.

⁵⁴. *Ibidem*.

cherebbe nella collettività. Le conseguenze delle torture inflitte in alcuni casi ai prigionieri di guerra, e soprattutto la possibilità di subire delle violenze a sfondo sessuale hanno spesso indotto i governi di molti Stati a promulgare leggi che precludano determinati incarichi alle donne.

Ci sono anche ragioni economiche alla base delle polemiche sulle donne in combattimento. Statistiche americane, che studiano la disponibilità delle volontarie e le percentuali di abbandono del proprio posto di lavoro nelle Forze armate, mostrano la scarsa disponibilità femminile alle missioni all'estero o per lunghi periodi⁵⁵. In questi casi la gravidanza può diventare un pretesto per non dover partire, dal momento che alla chiamata per imbarcarsi (nel caso degli studi condotti sulla marina americana) il 25% delle donne risulta aspettare un bambino, mentre un altro 12% rimane incinta durante la missione. Sarebbe, quindi, uno spreco di fondi ed energie sottoporre le volontarie agli addestramenti lunghi e costosi richiesti dai reparti operativi, se poi al momento di partire la maggior parte di loro si dimostra assenteista. Purtroppo, però, non è possibile confrontare tali dati con le percentuali di abbandono maschile. Emergerebbe, infatti, che per ubriachezza e altre simili infrazioni l'assenteismo e le rinunce degli uomini sono pari quando non superiori a quelle femminili.

Esistono, per contro, numerose ragioni per consentire l'ingresso femminile nelle unità di combattimento.

Se si considera il fatto che da anni è stato permesso alle volontarie di svolgere incarichi rischiosi, è assurdo pensare di escluderle dalle missioni operative. Il pericolo corso dai soldati in prima linea non è molto diverso da quello affrontato dalle donne nelle retrovie. La possibilità di rimanere uccisi o feriti non è minore per le volontarie che prestino servizio nelle zone limitrofe a quelle loro precluse. La necessità di dover difendere se stessi o i propri compagni è sempre presente. Appare, quindi indispensabile insegnare alle volontarie le tecniche di combattimento, e soprattutto consentire loro di metterle in pratica.

Anche motivazioni economiche conducono alla stessa conclusione. Per i soldati entrare a far parte di reparti operativi è un'opportunità per ottenere retribuzioni più elevate e per fare una brillante carriera. L'esclusione dai vantaggi, costituiti dal prendere parte a questo ruolo e quindi dalle opportunità di ricoprire un giorno cariche più elevate, si ripercuote sulle volontarie in senso negativo ed è causa di parecchie difficoltà d'integrazione.

⁵⁵. Baarveld B-Schlaman (a cura di), Assembly of Western European Union, Report: The Role of Women in the Armed Forces, Paris, 1991.

Solo ultimamente le Forze armate hanno cercato di favorire concretamente l'integrazione delle donne in ogni reparto, inclusione che ovviamente sta andando di pari passo con la normalizzazione, e l'accettazione della figura femminile negli ambienti militari.

In Gran Bretagna sono state aperte nuove prospettive di carriera, adattando le navi da guerra della Marina ad accogliere uomini e donne. La Francia ha adottato una legislazione indirizzata a promuovere l'arruolamento femminile, si è infatti parlato di «femminilizzazione delle Forze armate»⁵⁶. In America la posizione del Pentagono è poco chiara e si può riassumere con questa frase: «we have a combat exclusion policy for women, but that doesn't mean women are excluded from combat». In questo modo il Governo ha scelto una soluzione che consenta alle donne di partecipare alle missioni più rischiose senza, tuttavia, essere coinvolte in uno scontro diretto.

Per concludere il discorso resta da dire solo che si è verificata un'evoluzione nel ruolo ricoperto dalla donna all'interno dell'esercito. Le Forze armate stanno facendo molta attenzione alla qualità dell'integrazione femminile, e stanno promuovendo studi sulle future possibilità d'impiego. Il risultato di questi sforzi fa ben sperare in un ulteriore miglioramento delle condizioni e delle abitudini all'interno dell'esercito, e non è escluso che tra qualche anno alle volontarie venga concessa la possibilità di misurarsi a fianco dei colleghi in combattimento.

2.4 Le donne in combattimento

La presenza femminile sui campi di battaglia, anche se spesso in qualità di ausiliarie, è un evento che accompagna da secoli molti conflitti. L'evoluzione, che ha portato la donna a partecipare attivamente alla guerra, risale alla metà del 1900 e, ancora oggi, nonostante l'apertura di molte unità alle volontarie, non si può dire del tutto completa. L'esclusione dagli incarichi di combattimento, infatti, è ancora presente nella maggior parte dei paesi che hanno consentito l'ingresso delle donne nei propri eserciti. Dalla seconda guerra mondiale in poi, la partecipazione delle volontarie ai conflitti armati è aumentata gradualmente, diventando nell'operazione *Desert Storm* uno strumento politico per giustificare gli interventi armati in Iraq⁵⁷.

⁵⁶. Callegari Bianchi Monica, «La presenza femminile nelle Forze armate francesi», in *Rivista Marittima*, gennaio 1997, p. 100.

⁵⁷. Enloe Cynthia, «Le donne soldato americane e la professionalizzazione della cittadinanza di prima classe», in *Donne Soldato*, cit., p. 115.

La guerra del Golfo offre ad un ingente numero di volontarie l'occasione di provare le proprie capacità in territorio ostile. La mobilitazione femminile toccò punte mai raggiunte fino ad allora: il 7% delle volontarie fu impiegato nei reparti attivi, fu chiamato anche un ingente numero di riserviste, più di 40.000 donne prestò servizio in ruoli pericolosi. Il Pentagono allora permise ai mass media di seguire le azioni del personale femminile contando, in questo modo, di dare una certa legittimità all'operato delle Forze armate. La politica di ottenere il consenso dell'opinione pubblica era già stata attuata nell'invasione di Grenada e, con la guerra del Golfo, si volle dare risalto alla figura della donna che del combattimento aveva fatto la propria professione. In questo modo la presenza femminile sui campi di battaglia trovava piena legittimità e attirava l'attenzione su donne che lasciavano i figli per svolgere il proprio lavoro.

Le notizie dei media sulla loro presenza possono essere approssimativamente classificate in tre categorie: «novità, martirio, disturbo»⁵⁸. Le prime hanno per oggetto la contrapposizione tra donne occidentali e donne arabe. Il confronto tra due culture, che hanno della donna una concezione differente, porta a considerare le donne arabe come vittime e le americane come coloro che sono intervenute per salvarle. Le seconde hanno rivolto l'attenzione al comportamento delle autorità militari che hanno consentito lo svolgimento di spettacoli d'intrattenimento e *streak-tease* per i soldati, provocando le proteste delle mogli dei militari e delle volontarie impegnate in Iraq. Le ultime hanno generato diverse polemiche sulla difficoltà di conciliare il ruolo di madre con quello di donna soldato. La guerra del Golfo, infatti, è stata definita la *Mom's war*⁵⁹, proprio per l'interesse suscitato nell'opinione pubblica dal fatto che molte volontarie partivano, lasciando a casa i figli. L'immagine che trasmettevano i mass media era quella di una qualsiasi madre di famiglia a cui spetta decidere se dedicare più tempo ai figli rinunciando alla carriera. La polemica fu incrementata anche dal fatto che gran parte del personale femminile richiamato per la guerra fu esonerato dal prestare servizio perché risultava in attesa di un figlio. Ci furono anche casi in cui le volontarie di stanza in Iraq furono richiamate in patria per aver lasciato il proprio bambino senza le cure di un parente.

58. Wheelwright Julie, «Proprio come un film. L'uso del femminile nei media durante la guerra del Golfo», in *Donne Soldato*, cit., pp. 119-139.

59. Farina Fatima, «L'immagine della donna nella guerra del Golfo», in *Sociologia e ricerca sociale*, n. 39, 1992, pp. 133-151.

Le mansioni svolte dalle volontarie erano di vario genere: operatori di radar volanti, autiste di camion e jeep, decontaminazione delle armi chimiche, trasporto di munizioni, piloti di elicotteri per le operazioni di soccorso. Rimaneva ancora in vigore la legge che le escludeva dai ruoli legati al combattimento diretto e, anche dopo il conflitto, nonostante le opinioni favorevoli sull'operato femminile, la normativa non venne modificata.

L'episodio che più di altri ha interessato le cronache, generando parecchie discussioni, è legato alla cattura della marine americana, presa prigioniera dagli irakeni nel febbraio del 1991 nella battaglia di Al Khaf⁶⁰. Melissa Rathbun-Nealy si trovava ad almeno 20 km dalle linee nemiche, ma venne comunque coinvolta nella battaglia e reclusa per qualche settimana. L'idea che una donna potesse subire delle torture o delle violenze da parte dei carcerieri metteva a rischio l'immagine della donna soldato creata dal Pentagono e promossa dalla stampa. Il Governo, quindi, divulgò notizie sulle condizioni in cui era tenuta Melissa, cercando di far apparire il trattamento riservatole come quello destinato ad una star hollywoodiana⁶¹. Secondo i giornali, la prigioniera era considerata un'eroina affascinante da paragonare ad una diva. Al termine della guerra l'amministrazione americana rivelò che la Rathbun-Nealy aveva subito delle violenze, lei stessa confermò l'accaduto dichiarando che «le donne devono partecipare al combattimento correndo tutti i rischi che la professione militare comporta»⁶². In realtà il rischio di essere vittima di torture o violenze sessuali può interessare sia gli uomini che le donne⁶³. Il pensiero che i prigionieri maschi possano essere sodomizzati genera sdegno nell'opinione pubblica perché intacca l'immagine dell'uomo virile, del guerriero coraggioso. Se invece una donna viene catturata, l'idea che sia sottoposta a maltrattamenti o violenze non è così insopportabile, per molti anzi fa parte dei pericoli insiti nella carriera militare. Anche la concezione di detenzione è molto legata al fatto di essere uomo o donna. I primi, infatti, se presi prigionieri, vengono rappresentati come eroi impavidi, le donne, invece, generano nella collettività l'immagine di vittime indifese.

Dopo la guerra del Golfo, il Governo, lodando apertamente l'operato delle volontarie, decise di rendere accessibili al personale femminile alcuni incarichi che, precedentemente, erano riservati ai colleghi uomini. L'efficienza e il

⁶⁰. www.analisedifesa.it/numero2/amazzoni2.html

⁶¹. Weelwright Julie, *op. cit.*, p. 134.

⁶². www.analisedifesa.it/numero2/amazzoni2.html

⁶³. Gianini Belotti Enrico, «L'altra metà della guerra deve combattere la solita battaglia», *Il Corriere della sera*, 23 febbraio 1991, pp. 11-12.

coraggio dimostrato dalle volontarie durante il conflitto costituisce un'ulteriore dimostrazione del contributo fondamentale offerto dalle donne sia nelle caserme che in attività più rischiose. Il fatto di partecipare attivamente alla guerra, di trascorrere molti mesi lontano dai familiari e di trovarsi spesso in situazioni di pericolo, è stato vissuto come una parte fondamentale della loro scelta professionale.

Durante il conflitto afgano, le notizie sul personale femminile, inviato a combattere il terrorismo, non hanno interessato eccessivamente l'opinione pubblica. L'idea di una donna soldato è ormai entrata a far parte della cultura occidentale e non suscita più grande clamore⁶⁴. L'unica eccezione è quella delle donne pilota che hanno preso parte al bombardamento dell'Afganistan. Per la prima volta, infatti, è stato consentito alle volontarie di guidare i jet utilizzati nell'operazione *Enduring Freedom*, permettendo loro di svolgere un'attività ritenuta ad alto rischio e strettamente legata all'idea del combattimento. Rimanevano loro preclusi altri ruoli nei reparti speciali come i *Rangers*, l'unità di terra che ha partecipato alla seconda fase delle operazioni, invadendo il territorio alla ricerca dei terroristi. Anche la notizia della morte della *radio operator*, sergente Jeannette L. Winters, coinvolta in un incidente aereo dovuto alle condizioni del tempo, passò decisamente inosservata. Il Governo, a differenza della guerra del Golfo, non aveva più necessità di rendere legittimi i motivi del conflitto. Le immagini dell'attacco alle Torri Gemelle giustificava agli occhi dell'opinione pubblica l'offensiva americana. Per queste ragioni le notizie sulle donne professioniste e madri di famiglia non venne strumentalizzato dalla stampa, la guerra dopo l'11 settembre appariva giusta e opportuna di per sé.

Il ruolo svolto dalle donne in occasione di un conflitto ha subito negli anni un progressivo mutamento. Le ausiliarie della seconda guerra mondiale sono diventate le donne pilota del conflitto afgano e, anche se spesso l'attività delle volontarie è stata strumentalizzata per ricercare il consenso dell'opinione pubblica, l'idea di una donna combattente sta lentamente prendendo piede nel modo di pensare collettivo, e non è escluso che presto diventerà realtà.

⁶⁴ Greenberg Simon, «Women soldiers making quiet progress, now hold dangerous combat positions», in *Newsweek*, 29 ottobre 2001, pp. 35-37.

2.5 La donna soldato e le operazioni multilaterali di supporto della pace

Le ultime tendenze in materia di difesa vedono la donna impegnata nelle missioni di mantenimento e rafforzamento della pace. Negli ultimi anni si è sentita la necessità d'istituire forze impegnate ad assicurare periodi di pace duraturi tra paesi in conflitto. Nelle operazioni di *peace-keeping* «l'impegno delle armi è limitato all'autodifesa passiva, le forze d'intervento sono imparziali e le attività sono basate sul consenso delle parti in lotta»⁶⁵. Questo non significa assenza di ogni rischio o impossibilità di venire coinvolti in situazioni pericolose. La caratteristica principale delle operazioni è quella di essere condotte da più paesi contemporaneamente, ma non in un contesto di movimenti disorganizzati di truppe, bensì in modo da assicurare la massima cooperazione tra i gruppi. In un ambiente così eterogeneo molti sono gli elementi che causano disgregazione. Innanzitutto l'incertezza sugli obiettivi da raggiungere e sull'identità del gruppo. La precarietà delle missioni provoca stress e rende difficile la coesione tra reparti⁶⁶. A ciò va aggiunta la possibilità di restare in un paese straniero per lunghi periodi, con il rischio di venire coinvolti in nuovi scontri. L'impegno richiesto ai volontari è notevole. Indispensabile per la buona riuscita della missione è, infatti, la capacità di instaurare un rapporto di cooperazione tra i reparti che superi le differenze di genere, razza e religione. Solo su queste basi sarà possibile, successivamente, poter mediare tra le parti in conflitto, cercando di trovare un compromesso tra le fazioni in lotta. È importante, quindi, creare fin da subito una forte coesione che sia in grado di riavvicinare culture diverse, o comunque di prevenire futuri scontri. In questo contesto s'inserisce l'ulteriore novità della presenza femminile. I nuovi modelli di difesa cercano di rispecchiare la società per cui operano e, le donne, ben inserite nella collettività, apportano preziosi contributi anche all'interno del mondo militare.

Le donne, il loro carattere, il modo d'intendere le azioni di guerra e quelle di pace, sono quindi adatte al duplice aspetto delle operazioni multinazionali, sia alla parte prettamente militare, che è sempre presente in ogni missione, sia alla parte più peculiare di accordo, mediazione, diplomazia e ricerca d'intesa tra le parti.

⁶⁵. Jean Carlo, *Guerra, strategia e sicurezza*, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 242.

⁶⁶. Segal David, Segal Mady Wechsler, *I soldati di pace e le loro famiglie*, Franco Angeli, Milano, 1995, pp. 62-68.

Bibliografia

- AA.VV., Comando Militare Regionale «Friuli-Venezia Giulia», Atti del Convegno *Il servizio militare femminile: un'occasione di pari opportunità*, Trieste, 12 giugno 1998.
- Addis Elisabetta, Russo Valeria, Sebesta Lorenza, *Donne Soldato: aspetti e conseguenze della militarizzazione femminile*, Ediesse, Roma, 1994.
- Baarveld B-Schlaman (a cura di), Assembly of Western European Union, Report: *The Role of Women in the Armed Forces*, Paris, 1991.
- Bacevich Jack, «Family Matters», in *Military Review*, may 1999.
- Battistelli Fabrizio, *Donne e Forze Armate*, Franco Angeli, Milano, 1997.
- Bonetti Paolo, «Il dibattito sulla condizione militare in un anno difficile», in *Il Mulino*, 3, 1987.
- Bowen Gary Lee, «Satisfaction with Family Life in the Military», in *Armed Forces and Society*, n. 4, summer 1989.
- Branca Giuseppe, Pizzorusso Alessandro, *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 1992.
- Callegari Bianchi Monica, «La presenza femminile nelle Forze armate francesi», in *Rivista Marittima*, gennaio 1997.
- Castellucio Luciano, «La condizione militare femminile nelle Forze armate. Aspetti legislativi e problemi di integrazione nel rispetto della specificità femminile», Atti del Convegno *Il servizio militare femminile: un'occasione di pari opportunità?*, Comando Militare «Friuli-Venezia Giulia», Trieste, 12 giugno 1998.
- Chianura Carlo, «Gonna, tacchi e fucile ecco le donne soldato», in *La Repubblica*, 3 giugno 1999.
- Cuzzocrea Annalisa, «Donne soldato entro il 2000, forse è troppo tardi», in *La Repubblica*, 22 ottobre 1999.

- De Lisi Simona, Alhadeff Jan, «Introduzione di una componente femminile nel mondo militare», in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, n. 4, ottobre-dicembre, 1999.
- Devilbiss Margaret Conrad, «Gender integration and unit deployment: a study of Gi Jo», in *Armed Forces and Society*, n. 4 summer, 1985.
- Farina Fatima, «L'immagine della donna nella guerra del Golfo», in *Sociologia e ricerca sociale*, n. 39, 1992.
- Fiorino Vinzia, «Essere cittadine francesi: una riflessione sui principi dell'89», in Bonacchi Gabriella, Groppi Angela (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Laterza, Roma-Bari, 1993.
- Firestone Juanita, Harris Richard, «Sexual Harassment in the U.S. Military: Individual and Environmental Contexts», in *Armed Forces and Society*, n. 1, 1994.
- Gianini Belotti Enrico, «L'altra metà della guerra deve combattere la solita battaglia», *Il Corriere della sera*, 23 febbraio 1991.
- Golan Michelle, «Militarization and gender: the Israeli experience», in *Women's Studies International Forum*, vol. 20, 1997.
- Greco Maurizio, «Condizione giuridica delle donne e accesso alla funzione militare», in *Rivista Marittima*, marzo, 1997.
- Greenberg Simon, «Women soldiers making quiet progress, now hold dangerous combat positions», in *Newsweek*, 29 ottobre 2001.
- Gruppo di Progetto «Inserimento delle donne nell'Esercito», Stato Maggiore dell'Esercito, *Donne-Esercito, proposta preliminare di progetto*, Roma, 23 settembre 1999.
- Jean Carlo, *Guerra, strategia e sicurezza*, Laterza, Roma-Bari, 1997.
- Macioti Maria Immacolata, Marucci Gabriella, «Donne e organizzazione militare: quali radici per questa ricerca sociale?», in *Rivista trimestrale di scienze dell'amministrazione*, 3-4, 1993.
- Mercuri Claudio, «Donne in divisa, è legge: prima le carabinieri», in *Il Corriere della Sera*, 29 settembre 1999.
- Mirelli Marco, «Modena, decimate le aspiranti cadette», in *Il Corriere della Sera*, 22 agosto 2000.
- Mitscherlich Margareth, *La donna non aggressiva*, La Tartaruga, Milano, 1992.

Nardini Maria, Relazione del 19 febbraio 1997 in sede di Commissione referente, dossier provvedimento Nr. 242/1.

Nocilla Damiano, «Servizio militare femminile e Costituzione», in *Diritto e società*, 1981.

Nuciari Marina (a cura di), «La réforme de la conscription. Aspects juridiques et sociologiques de l'armée de volontarie et du service civil en Italie», papier présenté à la Table Ronde pour une Étude sur l'évolution des systèmes des conscription en Europe, Fondation pour les Études de Défense, Paris le 16 Décembre, 1995.

Palazzani Laura, «La cittadinanza tra uguaglianza e differenza: le istanze del femminismo giuridico», in *Archivio Giuridico* 1999.

Rizzo Alfredo, «Donne-militare: breve *excursus* della giurisprudenza comunitaria», in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, fasc. 1-2, 2000.

Saulle Maria Rita, «Il servizio militare femminile e le convenzioni internazionali», in *Iustitia*, n. 3, 1981.

Segal David, Segal Mady Wechsler, *I soldati di pace e le loro famiglie*, Franco Angeli, Milano, 1995.

Segal Mady Wechsler, «The military and the family», in *Armed Forces Society*, n. 5, winter 1992.

Spini Valdo, Isman Fabio, *Naia? No grazie. Un esercito di mestiere, con le donne, e non una leva obbligatoria*, Baldini & Castoldi, Milano, 1997.

Ten. Gen. Speciale Riccardo, «Servizio militare, servizio civile e Costituzione», intervento del Sottocapo di Stato Maggiore dell'esercito alla Tavola Rotonda svolto all'Università degli Studi «La Sapienza», Roma, 20 febbraio 2001.

Thébaud Françoise, «La grande guerra: età della donna o trionfo della differenza sessuale?», in Duby Georges, Perrot Michelle (a cura di), *Storia delle donne in Occidente. Il Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 1992.

Indice

- 5. Elisabetta Palici di Suni, PRAFAZIONE

- 9. INTRODUZIONE

- 11. 1. LA LEGISLAZIONE SULLE DONNE SOLDATO IN ALCUNI PAESI
- 11. 1.1 Gli Stati Uniti
- 12. 1.1.1 L'esercito e la famiglia
- 17. 1.1.2 Le molestie sessuali
- 22. 1.2 Israele
- 25. 1.3 L'Italia
- 25. 1.3.1 Il lungo *iter* legislativo e l'apporto dei gruppi femministi
- 32. 1.3.2 La legge n. 380 del 20 ottobre 1999 «Delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»

- 41. 2. LE DONNE IN GUERRA E NELLE MISSIONI DI PACE
- 41. 2.1 Le convenzioni internazionali
- 43. 2.2 Le sentenze della Corte di Giustizia delle comunità europee: il caso Tanja Kreil
- 45. 2.3 L'esclusione dal combattimento
- 49. 2.4 Le donne in combattimento
- 53. 2.5 La donna soldato e le operazioni multilaterali di supporto della pace

- 55. BIBLIOGRAFIA

CIRSDe

Il Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne (CIRSDe) nasce nel 1991, su proposta di un gruppo di docenti e ricercatrici dell'Università di Torino, come struttura di riferimento per iniziative di ricerca, di didattica avanzata e sperimentale, di formazione e di incontro culturale tra gli studiosi e le studiose che, nella ricerca scientifica e nel lavoro didattico, adottano la differenza di genere come questione e come punto di vista.

Nell'aprile del 2002, in considerazione dell'ampiezza delle attività sviluppate dal CIRSDe, l'Università di Torino ne ha approvato la trasformazione in Centro di Interesse Generale di Ateneo.

Gli scopi principali del Centro sono (articolo 1 del Regolamento):
promuovere e curare lo sviluppo di linee di ricerca che nei vari campi del sapere e attraverso vari approcci metodologici pongano attenzione alla differenza di genere;
promuovere e curare ricerche di carattere multidisciplinare sulle questioni connesse alla presenza delle donne attraverso i tempi, le società e le culture, sulle varie forme in cui si è espressa e si esprime la differenza di genere, su una rilettura critica delle caratteristiche ascritte al femminile e al maschile;
sostenere e promuovere una politica linguistica non discriminante, che, sottolineando la differenza di genere, estenda la consapevolezza del ruolo cruciale del linguaggio nella costruzione e nella manifestazione dell'identità di genere;
promuovere e curare la realizzazione di strutture atte a garantire lo sviluppo e la conservazione degli studi su tali questioni, in particolare raccogliendo la documentazione della produzione scientifica e della pubblicistica corrente;
stimolare forme di incontro, scambio, comunicazione e confronto, nonché di collaborazione scientifica interdisciplinare e di divulgazione a livello locale, nazionale e internazionale e partecipare a iniziative intese a tali scopi;
promuovere e curare iniziative di didattica avanzata che favorisca forme di consapevolezza critica della differenza di genere, anche attraverso scambi e collaborazioni nazionali ed internazionali;
promuovere e organizzare convegni, incontri, seminari ed ogni altra iniziativa volta a valorizzare, approfondire e diffondere tali studi.

Attualmente aderiscono al CIRSDe:

Dipartimento di Economia
Dipartimento di Scienze Sociali
Dipartimento di Economia e Ing. Agraria, Forestale e Ambientale
Dipartimento di Psicologia
Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature Moderne e Comparete
Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche
Dipartimento di Storia
Dipartimento di Studi Politici
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento Interateneo Territorio
Facoltà di Lettere e Filosofia

Presidente: Chiara Saraceno
Vice Presidente: Elisabetta Donini
Direttrice: Elisabetta Palici di Suni
Segretario Amministrativo: Giampiero Salomone

CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne)
Università di Torino, IV piano, Via S. Ottavio 20, 10124 Torino
tel. 011/670.3129, fax 011/670.3270
e-mail: cirsde@cisi.unito.it
sito web: http://hal9000.cisi.unito.it/wf/CENTRI_E_L/CIRSDe
(oppure seguire il percorso: www.unito.it Centri e Laboratori CIRSDe)

Quaderni di donne & ricerca

- n. 1. Paola Bava, *Marguerite Duras. Una donna contro il Pacifico. Percorsi di vita e di scrittura tra ricchezza e povertà*, 2000.
- n. 2. Marta Ferrero, *Tempi di donne in villaggi maliani*, 2000.
- n. 3. Michela Volante, *Una donna che visse «d'arte e di fede»: Petronilla Paolini Massimi, poetessa d'Arcadia*, 2001.
- n. 4. Michela Sigliano, *Tecnologie appropriate e lavori delle donne in Mali*, 2002.
- n. 5. Mariejeanne Allasinaz, *Donne e Forze armate: principi di diritto comparato*, 2003.

Finito di stampare nel mese di maggio 2003
per Trauben Edizioni Torino
presso Viva srl
via Inverio 24 / Torino 10146
info@vivastampdigitale.it
tel. 011 / 773 24 57 fax 011 / 750 71 28